

Attuazione della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE

Piano di azione agricoltura

Indirizzi strategici per la definizione e attuazione del programma di misure relative al settore agricolo nel secondo ciclo dei piani di gestione

Marzo 2014

INDICE

1	Finalità del Piano Azione	4
2	Attuazione delle misure di base elencate nell'art.11.3 della Direttiva 2000/60/CE per la riduzione dell'impatto del settore agricolo	5
2.1	Attuazione Direttiva nitrati (misura 11.3.a).....	5
2.2	Attuazione Direttiva sull'utilizzazione agricola dei fanghi in agricoltura (misura 11.3.a) in attuazione della Direttiva 86/278/CE	11
2.3	Misure ritenute appropriate ai fini dell'articolo 9, Articolo 11.3 b): politiche dei prezzi incentivanti ad un uso efficiente della risorsa e adeguato contributo al recupero dei costi dell'acqua utilizzata per uso agricolo.....	13
2.4	Misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua in agricoltura (misura dei consumi e allocazione per i diversi settori), Articolo 11.3 c).....	21
2.5	Misure applicabili al settore agricolo ai fini della protezione dei corpi idrici destinati alla produzione di acqua potabile, Articolo 11.3 d)	25
2.6	Misure di controllo dell'estrazione delle acque superficiali e sotterranee e dell'arginamento delle acque dolci superficiali Art. 11.3 e)	35
2.7	Misure per il controllo dell'inquinamento da scarichi da origini puntuali che possono provocare inquinamento (Articolo 11.3 g)	41
2.8	Misure per il controllo dell'inquinamento da altre fonti diffuse, Articolo 11.3 h).....	42
2.9	Misure volte a garantire che le condizioni idromorfologiche del corpo idrico permettano di raggiungere lo stato ecologico prescritto.....	45
2.10	Misure per eliminare l'inquinamento delle sostanze prioritarie e per ridurre progressivamente l'inquinamento da altre sostanze.....	47
2.11	Misure per evitare e/o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale, ad esempio dovuti ad inondazioni, anche mediante sistemi per rilevare o dare l'allarme al verificarsi di tali eventi	49
3	Misure supplementari per l'attuazione dei piani di gestione	51
3.1	Criteri per la valutazione della necessità di introdurre misure supplementari.....	51
3.2	Misure supplementari per affrontare l'impatto determinato dalle attività agricole.....	51
4	Finanziamento delle misure per la riduzione dell'impatto delle attività agricole: i fondi per l'agricoltura, per l'ambiente e le risorse idriche	57
4.1	Fondi comunitari e Cofinanziamento	57
4.2	Aiuti di Stato (Piano irriguo, interventi regionali).....	58

5	Integrazione tra misure Direttiva Quadro Acque e Fondi per l'agricoltura	59
5.1	Integrazione delle misure di base con il I Pilastro	59
5.2	Integrazione misure supplementari con il II Pilastro.....	60
6	Valutazione del quadro attuale e indirizzi per la nuova programmazione	62
6.1	Integrazione dei PSR 2014-2020 e dell'Accordo di partenariato con i nuovi piani di gestione.....	62
Allegato 1. Valutazione delle Opportunità per la Tutela delle acque attraverso il greening e i Programmi di Sviluppo rurale.....		
Allegato 2. Esempio di proposte che possono essere sviluppate nel II° ciclo di programmazione del Piano di Gestione del Fiume Po (2015-2021) nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale		

1 FINALITÀ DEL PIANO AZIONE

La Commissione Europea, a seguito della riunione bilaterale del 24 settembre 2013 e della discussione sul programma di misure dei piani di gestione relative al settore agricolo, ha richiesto di predisporre un piano che descrive le misure di base e supplementari che saranno attuate nel prossimo ciclo di pianificazione e le modalità di attuazione, ivi comprese le fonti di finanziamento.

In proposito, si evidenzia che la Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE prevede (articolo 11) che per ciascun distretto idrografico sia predisposto un programma di misure. Tale programma deve contenere le “misure di base” enumerate alle lettere da a) a l) del comma 3 dell’articolo 11 e, ove necessario, misure supplementari. Riguardo a queste ultime, la parte B dell’allegato VI della direttiva riporta un elenco esemplificativo non esaustivo.

Il presente piano di azione rappresenta una linea guida strategica e una tabella di marcia per assicurare la piena attuazione delle misure di base e, ove necessario, l’attuazione di misure supplementari nel secondo ciclo di pianificazione della Direttiva Quadro Acque (DQA).

Il piano di azione costituisce un supporto strategico per la predisposizione dei programmi di misure, nell’ambito dei piani di gestione 2015, ai fini di:

- affrontare adeguatamente gli impatti del settore agricolo e i relativi rischi (disegnare puntualmente le misure);
- individuare i possibili canali di finanziamento per la loro attuazione e criteri/indirizzi omogenei per la stima economica/finanziaria delle misure;
- migliorare il coordinamento Agricoltura-Ambiente in fase di programmazione PAC 2014-2020 per assicurare che siano adeguatamente considerati e utilizzati gli strumenti offerti per misure che possono contribuire alla tutela delle risorse idriche e al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e di tutela della biodiversità, sia nell’ambito del primo pilastro (condizionalità, greening), sia del secondo pilastro (Piani di sviluppo rurale);
- rafforzare il coinvolgimento del settore agricolo nella fase di pianificazione dei piani di gestione distrettuale.

Il piano di azione è stato predisposto in collaborazione dal Ministero dell’Ambiente, dal Ministero delle Politiche Agricole, dalle Regioni e dalle Autorità di bacino incaricate del coordinamento delle attività per la predisposizione dei piani di gestione 2015 negli otto distretti idrografici individuati sul territorio nazionale.

La concomitanza, nel periodo 2013-2015, delle attività relative alla pianificazione in materia di acque (secondo ciclo dei piani di gestione da pubblicare entro il 2015) e della pianificazione dei fondi di coesione e della politica agricola comunitaria per il periodo 2014-2020 offre un’importante opportunità per sviluppare le sinergie tra i diversi livelli di pianificazione, nel rispetto delle competenze assegnate per i diversi ambiti.

Tale concomitanza rappresenta un’occasione importante anche per assicurare il necessario supporto finanziario ad una serie di misure e azioni cruciali per la tutela e gestione delle acque.

2 ATTUAZIONE DELLE MISURE DI BASE ELENcate NELL'ART.11.3 DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO DEL SETTORE AGRICOLO

2.1 Attuazione Direttiva nitrati (misura 11.3.a)

2.1.1 Stato di fatto

La Direttiva nitrati è attuata in Italia attraverso norme nazionali e regionali. La normativa nazionale, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e D.M 7 aprile 2006¹, definiscono il quadro degli obblighi generali e criteri comuni, anche di tipo tecnico, necessari ad assicurare l'attuazione omogenea sul territorio nazionale della direttiva. Tuttavia, alle Autorità regionali è demandata la responsabilità dell'attuazione sul territorio di competenza, anche al fine di tenere conto della variabilità delle condizioni ambientali e agronomiche specifiche.

Sono di competenza delle regioni i compiti relativi a :

- monitoraggio delle acque, compresa la valutazione dello stato trofico (articolo 92, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.152);
- designazione delle zone vulnerabili, riesame e, ove necessario, revisione delle stesse, almeno ogni quattro anni (articolo 92, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.152);
- definizione dei programmi di azione, riesame e, ove necessario revisione degli stessi, controllo della loro efficacia almeno ogni quattro anni (articolo 92, comma 8 bis del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.152). Le regioni sono tenute, altresì, a predisporre e attuare interventi di formazione e informazione degli agricoltori (articolo 92, comma 8, lettera (b) del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.152).

Il D.M 7 aprile 2006 (articolo 30 e allegato VIII) fornisce, tra le altre, ulteriori prescrizioni concernenti le modalità di svolgimento dei controlli sull'attuazione delle misure della direttiva nitrati nelle zone vulnerabili.

Il rapporto predisposto ai sensi dell'articolo 10 della Direttiva per il periodo 2008-2011 fornisce un quadro sullo stato di attuazione e dà conto di significativi progressi registrati.

Con riferimento al monitoraggio delle acque il rapporto evidenzia che nel periodo 2008-2011 la rete di monitoraggio per la diagnosi dell'inquinamento da nitrati è stata ulteriormente estesa, coprendo in modo capillare l'intero territorio nazionale.

Il numero di siti di monitoraggio, rispetto al precedente periodo, è incrementato da 7.995 nel 2007 a 9.741 nel 2011 (+ 22%). L'incremento dei siti di monitoraggio è stato particolarmente rilevante per le acque superficiali (+ 52%).

Un' elevata percentuale dei siti di monitoraggio delle acque sotterranee, corrispondente al 67,3% del totale, presenta valori medi di concentrazione di nitrati inferiore a 25 mg/l. I siti di monitoraggio con valori medi di concentrazione di nitrati nel quadriennio superiori a 50 mg/l NO₃ rappresentano il 12,4%. La concentrazione media di nitrati nelle acque sotterranee, rispetto ai precedenti periodi, risulta stabile nel 40,3% dei siti. Tuttavia, risulta significativa (intorno al 40%) anche la percentuale dei siti di monitoraggio nei quali si riscontra un aumento, più o meno marcato, delle concentrazioni di nitrati.

¹ Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del *D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*, Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2006, n. 109, S.O.

Per quanto concerne le acque superficiali, l' 83% dei siti appartiene alle classi di qualità elevata (concentrazioni inferiori ai 10 mg/l). Solo una minima percentuale dei siti (meno dell'1% complessivamente) rientra nelle classi 40-50 mg/l e >50 mg/l. Con riferimento dell'evoluzione della concentrazione media di nitrati rispetto ai precedenti periodi predominano i siti con concentrazione di nitrati stabile o in lieve diminuzione. Si riscontrano valori di concentrazione di nitrati in forte aumento o forte diminuzione rispettivamente del 5% e del 4% dei siti di monitoraggio.

In relazione all'obbligo di designazione delle zone vulnerabili, sulla base dei risultati del monitoraggio delle acque sono state designate zone vulnerabili in 18 regioni. Non hanno proceduto alla designazione di zone vulnerabili, in quanto non richiesta sulla base dei dati di monitoraggio, soltanto le regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto-Adige. La percentuale complessiva di territorio designata come zona vulnerabile corrisponde al 13,4% della superficie totale nazionale.

Le aree vulnerabili designate si concentrano principalmente nell'area ad agricoltura intensiva del nord Italia, che concentra oltre il 70% delle aree vulnerabili designate. Le aree vulnerabili rappresentano il 67% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) del nord Italia, più in dettaglio esse rappresentano oltre l'80% della SAU nella regione Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto; in Emilia Romagna la superficie designata rappresenta il 60% della SAU, in Piemonte il 40% circa.

Con riferimento ai programmi di azione, il Decreto Ministeriale 7 aprile 2006² stabilisce un quadro comune di attuazione a livello nazionale, definendo, ad esempio, i criteri per il dimensionamento e i requisiti tecnici dei contenitori di stoccaggio degli effluenti di allevamento, la durata minima dei periodi di divieto di spandimento, l'ampiezza delle fasce non fertilizzate in fregio ai corsi d'acqua, i criteri generali per l'applicazione dei fertilizzanti e per la predisposizione dei piani di utilizzazione agronomica, i coefficienti di escrezione dell'azoto delle varie categorie di animali, il quantitativo massimo di azoto distribuito con gli effluenti di allevamento.

Si evidenzia che il citato decreto disciplina la gestione dei fertilizzanti nelle zone vulnerabili e la gestione degli effluenti di allevamento sull'intero territorio nazionale, stabilendo anche per le aree non designate requisiti minimi.

I programmi di azioni regionali sono stati adattati alle specifiche condizioni climatiche, di uso dei suoli, agronomiche, ambientali e, in molti casi, sono stati resi più restrittivi nei successivi processi di revisione.

Le misure chiave dei programmi di azione sono le seguenti:

- il limite di 170 kg di azoto per ettaro per anno da effluenti di allevamento;
- i requisiti in merito alla capacità minima di stoccaggio, ad esempio, per le regioni del nord-Italia, viene prevista una capacità minima di stoccaggio di 6 mesi per i liquami bovini, suini e avicoli con l'esclusione dei liquami di bovini da latte, per i quali la capacità minima di stoccaggio richiesta è di quattro mesi qualora siano presenti ordinamenti colturali a prato;
- una capacità di stoccaggio minima dei letami di 90 giorni su platea impermeabilizzata con raccolta del percolato e restrizioni in merito agli stoccaggi temporanei in campo;
- requisiti in merito all'obbligo di pianificare accuratamente la somministrazione di tutte le tipologie di fertilizzanti, che include l'obbligo di predisposizione di piani di

² http://www.regione.marche.it/Portals/0/Ambiente/Acqua/ZVN_2006_Decreto_7aprile.pdf

utilizzazione agronomica da allegare alla comunicazione alle autorità competenti prima dell'inizio delle attività di spandimento. La procedura per la predisposizione dei piani di utilizzazione agronomica viene specificata in dettaglio nel citato decreto ministeriale;

- un limite al quantitativo di fertilizzanti azotati somministrabili basato sull'asportazione delle colture. La quota di azoto da effluenti di allevamento somministrato disponibile per le colture dipende dal tipo di suolo e deve essere calcolata usando valori di efficienza dell'azoto definiti nella norma come valore percentuale dell'azoto somministrato;
- fattori di efficienza nell'utilizzazione dell'azoto pari al 50% per i liquami bovini, 60% per liquami suini e avicoli. Le aziende che utilizzano la deroga concessa con la Decisione della Commissione 2011/721/UE (vedi seguito) sono tenute ad assicurare un'efficienza minima più elevata, non inferiore al 65% nell'utilizzazione dell'azoto da effluenti zootecnici;
- periodi di divieto di spandimento per gli effluenti di allevamento, diversi a seconda dell'area geografica: nell'Italia settentrionale, ad esempio il divieto, per i liquami, si applica nel periodo dal 1 novembre al 28 febbraio, per i letami dal 1 novembre (o 1 dicembre) al 28 febbraio;
- un'ampiezza minima delle fasce non fertilizzate con letami, liquami, concimi chimici in fregio ai corsi d'acqua di 5 o 10 m a seconda del tipo di fertilizzante.

L'Italia, con la Decisione della Commissione 2011/721/UE, ha ottenuto una deroga che consente la somministrazione di un quantitativo di azoto da effluenti zootecnici fino a 250 kg/ha.anno nelle regioni del Nord Italia (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna) a condizione che siano rispettate le condizioni previste dalla Decisione medesima.

Le regioni che hanno ottenuto la deroga hanno ulteriormente rafforzato le misure dei propri programmi di azione, ad esempio stabilendo limiti di apporto di azoto totale per coltura (maximum application standards).

Negli anni 2012 e 2013 hanno usufruito di deroga rispettivamente 303 e 253 aziende per complessivi 21.000 ettari di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) in deroga nel 2012 e 13.400 ettari di SAU in deroga nel 2013.

Codice di Buona Pratica Agricola (CoGAP)

L'articolo 3 e l'allegato II della direttiva nitrati prevedono che sia istituito un codice di buona pratica Agricola contenente una serie di misure specifiche da attuare obbligatoriamente da parte degli agricoltori nelle zone vulnerabili e, su base volontaria, nelle zone non designate con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento da fonti agricole.

Il Codice di Buona Pratica agricola è stato istituito in Italia nel 1999 con il Decreto Ministeriale 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola". Il codice fornisce le specifiche tecniche relative alle buone pratiche per la prevenzione dell'inquinamento dalle attività agricole. La sua diffusione viene attivamente promossa nell'ambito dell'assistenza tecnica alle aziende agricole.

2.1.2 *Valutazioni e controlli dell'efficacia delle azioni intraprese*

Le regioni provvedono a verificare l'efficacia delle azioni intraprese, in primo luogo, attraverso i risultati della rete di monitoraggio delle acque appositamente istituita, che fa parte della rete complessiva di monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

Per la valutazione dell'applicazione della direttiva e dei Programmi di Azione le autorità competenti hanno attivato un programma di controlli presso le aziende agricole, i cui risultati vengono riassunti in relazioni periodiche che riportano anche il numero di controlli effettuati nelle aziende.

Il sistema di controllo sull'attuazione della direttiva prevede un sistema integrato di verifiche amministrative, sopralluoghi aziendali, monitoraggio delle acque e dei suoli.

In genere, nelle attività di controllo, si è data priorità alle situazioni a maggior rischio, ad esempio alle aziende con più elevato carico zootecnico, o in prossimità di corpi idrici impattati. I controlli prevedono sia verifiche amministrative, sia visite aziendali con esame della documentazione e ispezioni *in situ*.

L'attuazione della Direttiva è sorretta da azioni capillari di assistenza tecnica alle aziende agricole per sostenere l'attuazione della direttiva, anche attraverso corsi finanziati dalle misure dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), ad esempio nella Regione del Veneto ben il 21% del totale dei corsi organizzati in ambito PSR è stato dedicato alla Direttiva Nitrati.

In generale tutte le regioni fin dalla prima designazione delle zone vulnerabili hanno promosso diverse iniziative di assistenza per l'attuazione della direttiva nitrati:

- incontri di informazione sul territorio con gli agricoltori; attività formative con i tecnici delle Organizzazioni Professionali agricole e degli enti locali interessati (Comuni e Province)
- realizzazione di brochure per l'esplicitazione degli adempimenti derivanti dal Programma di azione, diffuse anche attraverso i siti web istituzionali.

Va segnalato, inoltre, che nella maggior parte dei casi i programmi di azione approvati nell'ultimo triennio sono stati sottoposti a procedura di Valutazione Ambientale Strategica

In tale contesto si è già provveduto anche, in taluni casi, a redigere il rapporto di monitoraggio ambientale, previsto nell'ambito della procedura di VAS inerente alla Direttiva Nitrati, al fine di descrivere l'evoluzione dello stato dell'ambiente attraverso un insieme di specifici indicatori approvati dal Piano di monitoraggio VAS e volti a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi prestabiliti, ossia la "performance di piano". Un esempio di primo rapporto, predisposto dalla Regione del Veneto è reperibile in

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/attuazione-direttiva-nitrati>

2.1.3 *Misure di adeguamento previste nell'ambito del secondo piano di gestione*

Si prevede di orientare l'azione sui temi che vengono di seguito dettagliati.

- a) Standardizzazione della metodologia di analisi dei dati a livello di bacino/nazionale, in particolare per quanto riguarda i dati ambientali

Il rafforzamento del coordinamento tra attuazione della direttiva nitrati e direttiva quadro acque troverà concreta attuazione nell'ambito delle iniziative di aggiornamento del piano di gestione che hanno avuto avvio nel dicembre 2013.

In tale contesto, le Regioni, le Province Autonome, in sinergia con le competenti Autorità di bacino, promuoveranno e condivideranno procedure standardizzate di analisi delle pressioni e degli impatti che agiscono sul complesso dei corpi idrici del territorio distrettuale, finalizzandole alla elaborazione di un quadro conoscitivo quanto più possibile omogeneo ed aggiornato che costituirà la base su cui impostare il programma delle misure del Piano di gestione.

- b) Rafforzamento del coordinamento delle attività delle Direzioni Ambiente-Agricoltura a livello regionale e di bacino nella messa a punto delle misure di attuazione della direttiva nitrati e della direttiva quadro sulle acque (DQA), nonché nella individuazione delle misure nell'ambito dei PSR regionali 2014-2020: le Direzioni Ambiente-Agricoltura rafforzeranno il coordinamento ai fini del riesame e dell'eventuale revisione delle zone vulnerabili, della valutazione e riesame delle misure dei programmi di azione anche sulla base dei risultati del monitoraggio dei corpi idrici.

Nel prossimo ciclo di pianificazione le regioni provvederanno a sviluppare ulteriormente l'integrazione, già peraltro avvenuta in passato, della programmazione derivante dalla Direttiva Nitrati con gli obiettivi e le opportunità del Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Tale integrazione viene assicurata nella fase di elaborazione del nuovo Programma anche nell'ambito dello svolgimento della procedura di valutazione ambientale strategica e nella preparazione dei documenti propedeutici alla stesura del Programma stesso e alla definizione delle misure.

Il coordinamento nelle attività per l'applicazione della direttiva nitrati e DQA al fine di garantirne la coerenza e sinergia avverrà su almeno 3 livelli:

- coordinamento interno alle amministrazioni fra le direzioni ambientali e le direzioni agricoltura nell'aggiornamento dello stato dei corpi idrici e per l'eventuale modifica delle misure dei Programmi di Azione esistenti e dei PSR;
- coordinamento Regioni/Autorità di bacino nell'ambito delle procedure VAS collegate all'elaborazione dei Programmi di Azione (Direttiva Nitrati) e PSR. A tal proposito l'Autorità di bacino viene individuata come Soggetto del Partenariato regionale riguardo alla nuova programmazione per lo Sviluppo Rurale 2014-2020;
- istituzione di un apposito Tavolo Agricoltura composto da rappresentanti delle Regioni e delle Autorità di bacino quale luogo di confronto nell'attuazione delle politiche agricole ed ambientali per la componente acqua, nell'ambito delle attività di predisposizione e implementazione dei Piani di Gestione.

In generale, le regioni afferenti a ciascun distretto idrografico, in collaborazione con le Autorità di bacino provvederanno, inoltre, a promuovere, per quanto possibile, l'integrazione tra i diversi strumenti di pianificazione e programmazione settoriali (agricoltura, difesa del suolo, aree protette) che a diverso titolo possono interessare la tutela e gestione delle risorse idriche al fine di superare le criticità ancora esistenti.

A tal riguardo si riporta, a titolo di esempio nel successivo Box 1, l'esperienza già avviata dalle Regioni del Distretto del Po e dalla Provincia Autonoma di Trento, con il coordinamento della Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino del Po, con il documento denominato "*Atto di Indirizzo per il coordinamento dei Piani di Tutela delle Acque e degli strumenti di programmazione regionale con il Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po*" che è stato adottato in sede di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po in data 23 dicembre 2013.

Box 1

Atto di Indirizzo per il coordinamento dei Piani di Tutela delle Acque e degli strumenti di programmazione regionale con il Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2014/04/attach/dgr_06916_930_18122013.pdf

Nell'atto di indirizzo tra le questioni di rilevanza distrettuale considerate fondamentali per realizzare l'integrazione delle politiche ambientali con lo sviluppo agricolo sono state concordate linee di azione riferite al potenziamento della sinergia tra l'attuazione della direttiva nitrati, l'applicazione del Programma di Azione Nazionale per i fitosanitari (PAN) e la realizzazione del Programma di Sviluppo rurale (PSR). Tale integrazione è promossa sia a livello regionale che distrettuale con particolare attenzione alla programmazione 2014-2020.

L'Atto di Indirizzo individua, inoltre, le seguenti azioni concordate al fine di coordinare l'applicazione della direttiva nitrati nel Distretto, con lo scopo di ottimizzare i risultati e superare disomogeneità nel territorio del bacino:

- la gestione di una rete di distretto, sottoinsieme delle reti regionali, per la valutazione dei dati ambientali al fine di valutare l'efficacia delle misure messe in atto;
- la condivisione dei criteri per l'applicazione dei programmi di azione regionali contenenti gli interventi di riduzione dell'apporto dei nutrienti nelle acque superficiali;
- la sensibilizzazione e formazione del comparto agricolo.

c) Rafforzamento e adeguamento dei Servizi di assistenza tecnica agli agricoltori per migliorare lo stato delle conoscenze sulle migliori pratiche agricole e la prevenzione dell'inquinamento da fonti agricole.

I servizi di consulenza e assistenza (compresa la formazione e l'informazione) sono stati supportati da specifiche misure di finanziamento dai PSR 2007-2013 (111, 114, 115).

Tali servizi saranno riproposti anche nel PSR 2014-2020 in quanto previsti da una specifica misura del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013.

Un supporto alla corretta applicazione dei fertilizzanti potrebbe essere rappresentato anche dalle indicazioni sulle previsioni meteo per ottimizzare lo spargimento secondo condizioni meteo favorevoli.

Nella **Scheda 1** sono sintetizzate le azioni da intraprendere nella preparazione e attuazione del 2° ciclo di piani di gestione per rafforzare il coordinamento nell'implementazione della Direttiva nitrati e della Direttiva quadro sulle Acque

SCHEDA 1

Azioni da intraprendere nel periodo 2014-2021 per rafforzare il coordinamento nell'implementazione della Direttiva Nitrati e della Direttiva Quadro sulle Acque

Le azioni per assicurare il coordinamento nell'attuazione della Direttiva Nitrati e della Direttiva Quadro Acque vengono attivamente perseguite dalle autorità competenti e saranno ulteriormente rafforzate attraverso concrete iniziative su diversi temi.

Per ciascun distretto idrografico sarà assicurata la prosecuzione dei lavori, ovvero si provvederà all'istituzione, di un apposito Gruppo di coordinamento Agricoltura-Ambiente composto da rappresentanti delle Regioni e delle Autorità di bacino responsabili delle materie relative alla tutela e gestione della risorsa idrica e delle politiche in materia di agricoltura e sviluppo rurale, quale luogo di confronto sull'attuazione delle politiche agricole ed ambientali, che affronterà, tra gli altri argomenti, l'attuazione coordinata della direttiva nitrati e della direttiva quadro sulle acque.

Nel processo di riesame e revisione periodica delle zone vulnerabili e dei programmi di azione in attuazione della Direttiva nitrati, anche sulla base di attività di studio e di indagine atte ad aumentare la comprensione dei fenomeni di inquinamento da nitrati e da altri inquinanti, saranno adeguatamente considerati, oltre agli obiettivi di quest'ultima, i pertinenti obiettivi della direttiva quadro sulle acque con specifico riferimento alla prevenzione dell'inquinamento da fonti diffuse.

Le regioni valuteranno altresì i risultati delle attività di controllo in attuazione dell'articolo 30 del DM 7 aprile 2006 e del comma 8 dell'articolo 92 del DLgs 3 aprile 2006 n.152 e le eventuali azioni necessarie per aumentarne l'efficacia.

Le regioni provvederanno a sviluppare ulteriormente l'integrazione, peraltro già avvenuta in passato, della programmazione derivante dalla Direttiva Nitrati con gli obiettivi e le opportunità del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, anche attraverso la promozione dei processi di gestione integrata quali i Contratti di fiume e lago.

Nell'ambito della nuova programmazione dei PSR 2014-2020 l'azione di rafforzamento e adeguamento dei Servizi di assistenza tecnica agli agricoltori potrà trovare supporto ed attuazione mediante l'utilizzo di pacchetti di azioni innovative rispetto all'attuale periodo di programmazione, attivando anche priorità per la Direttiva Quadro Acque e promuovendo attività di consulenza mirata, così come previsto dagli articoli 14 e 15 del Regolamento n. 1305/2013.

2.2 Attuazione Direttiva sull'utilizzazione agricola dei fanghi in agricoltura (misura 11.3.a) in attuazione della Direttiva 86/278/CE

2.2.1 Stato di fatto

La norma nazionale di recepimento della direttiva 86/278/CE sull'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura è il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 che, in particolare, fissa:

- i valori limite di concentrazione per alcuni metalli pesanti che devono essere rispettati nei suoli e nei fanghi;

- le caratteristiche agronomiche e microbiologiche dei fanghi (i limiti inferiori di concentrazione di carbonio organico, fosforo e azoto totale, i valori massimi di salmonella);
- le quantità massime dei fanghi che possono essere applicati sui terreni.

Il DLgs 99/92 definisce, inoltre, le modalità autorizzative per le pratiche di utilizzo agronomico e i requisiti relativi alle registrazioni e ai controlli.

Il decreto ministeriale 7 aprile 2006 (vedi precedente capitolo), all'articolo 23, specifico per le zone vulnerabili da nitrati, individua, inoltre, prescrizioni per l'utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione, di cui al D. Lgs. 99/1992, stabilendo restrizioni all'applicazione analoghe a quelle previste per gli effluenti zootecnici.

2.2.2 Criteri per l'individuazione di misure specifiche per la prevenzione dell'inquinamento (rilascio di nutrienti e inquinanti) nelle pratiche di utilizzazione agronomica.

Rispetto al D.Lgs. 99/92, di attuazione della Direttiva (CEE) 86/278, alcune regioni, anche in relazione alla diffusione di tale pratica sul proprio territorio, hanno stabilito ulteriori disposizioni relative alla qualificazione e gestione dei fanghi di depurazione destinati all'utilizzazione agronomica.

Nel caso della Regione Emilia Romagna, ad esempio, con la DGR n.2773 del 30 dicembre 2004 sono stati definiti i "Primi indirizzi alle province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura". Essi riguardano:

- la valutazione preventiva di pericolosità dei fanghi di depurazione da destinare all'utilizzazione agricola, (ad esempio: i bifenili policlorurati - PCB, gli idrocarburi policiclici aromatici - IPA, i composti organici alogenati - AOX);
- il divieto di utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali, salvo quelli derivanti dai settori produttivi individuati nell'allegato 2;
- il divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura nelle stagioni autunno-inverno, di norma nel periodo 1 novembre fine febbraio;
- la quantità di azoto al terreno in rapporto al fabbisogno delle colture e il rispetto del limite di 170 kg/ettaro nelle zone vulnerabili ai nitrati;
- l'obbligo di non effettuare applicazioni continue di fanghi sugli stessi terreni per più di tre anni e la conseguente messa a riposo degli stessi per ulteriori due anni.

Inoltre il Regolamento regionale 28 ottobre 2011, n. 1, relativo all'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e di acque reflue di aziende agricole piccole aziende agroalimentari, vieta l'utilizzazione congiunta dei fanghi sugli stessi terreni.

Rispetto alle previsioni dell'articolo 23 del decreto 7 aprile 2006, in Regione Piemonte, ad esempio, sono stati introdotti divieti di utilizzazione dei fanghi, assimilandoli ai liquami, in zone vulnerabili da nitrati, ad integrazione della normativa di settore che prevede in questi casi una specifica autorizzazione.

Nell'ambito delle trasmissioni dei dati previste dalla Direttiva Nitrati sono oggetto di rendicontazione periodica anche i quantitativi di azoto derivanti dall'utilizzazione dei fanghi in agricoltura; pertanto tali valutazioni rientrano nelle attività istituzionali delle Amministrazioni regionali.

Nella **Scheda 2** sono sintetizzate le azioni da intraprendere nella preparazione e attuazione del secondo ciclo di piani di gestione riguardo all'attuazione della direttiva sull'utilizzazione agricola dei fanghi di depurazione in agricoltura

SCHEDA 2

Azioni da intraprendere nel periodo 2014-2021 riguardo all'attuazione della direttiva sull'utilizzazione agricola dei fanghi di depurazione in agricoltura

Si proseguirà nell'attuazione delle norme vigenti relative al controllo dell'inquinamento nelle pratiche di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

2.3 Misure ritenute appropriate ai fini dell'articolo 9, Articolo 11.3 b): politiche dei prezzi incentivanti ad un uso efficiente della risorsa e adeguato contributo al recupero dei costi dell'acqua utilizzata per uso agricolo

2.3.1 *Descrizione della struttura dei prezzi dell'acqua in agricoltura: quadro normativo nazionale e regionale, stato di attuazione delle politiche dei prezzi incentivanti a livello regionale/locale*

In Italia esiste una politica dei prezzi articolata nei momenti del prelievo alla fonte e dell'utilizzo a valle della risorsa idrica che tiene conto della tipologia d'uso e dei diversi servizi. Il sistema esistente, seppur per il momento mancante di una specifica modalità di valutazione del costo ambientale dell'acqua o di un'effettiva determinazione dello stesso, contempla un parziale recupero e un'internalizzazione dei costi ambientali.

In particolare per l'uso agricolo, per il prelievo alla fonte è previsto il pagamento da parte del concessionario all'ente concedente (attualmente sono le Regioni) di un corrispettivo (Canone di concessione) commisurato alla portata prelevata (modulo = 100 l/s). Il canone di concessione è aggiornato periodicamente.

In merito ai costi ambientali, la direttiva richiede un'adeguata copertura dei costi senza tuttavia imporre una specifica modalità di recupero degli stessi, lasciando ad ogni Stato membro la facoltà di scegliere quella ritenuta più idonea, che non necessariamente deve essere considerata di natura finanziaria, purché sia esplicitata e non comporti sussidi incrociati tra utilizzi diversi o tra diverse attività produttive che usano la risorsa idrica. Pertanto, oltre al pagamento di un canone di concessione, ai fini della tutela della risorsa e per ridurre le pressioni e gli impatti sul corpo idrico conseguenti alla derivazione, al concessionario è fatto obbligo di:

- garantire il deflusso minimo vitale a valle dell'opera di presa effettuando un minor prelievo che consenta la limitazione dei danni alla flora e alla fauna e ittica, senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzo;
- realizzare passaggi artificiali per la fauna ittica, scale di risalita, costruzione di deflettori per la corrente, ecc.. per facilitare lo spostamento della fauna ittica per la riproduzione e sopravvivenza delle varie specie. La spesa è a totale carico del concessionario;
- ripopolare la fauna ittica presente in loco mediante la semina di avannotti.

Peraltro, le attività di bonifica ed irrigazione, oltre a generare pressioni quali – quantitative sull'ambiente idrico, svolgono una serie di funzioni “ambientali” che generano esternalità

positive che possono contribuire al mantenimento dello stato qualitativo dei corpi idrici (ravvenamento delle falde acquifere, mitigazione degli effetti delle inondazioni, mantenimento del paesaggio agricolo tradizionale, conservazione di biotopi e aumento della resilienza ai cambiamenti climatici).

In Italia, al fine di ottimizzare gli investimenti necessari all'utilizzo della risorsa e conseguire economie di scala, vige solitamente un sistema consortile di aggregazione degli agricoltori per il prelievo della risorsa idrica.

I Consorzi presentano diverse tipologie di natura giuridica: i Consorzi di Bonifica sono enti pubblici, mentre altri tipi di consorzi possono essere di natura pubblica o privata (ad esempio i consorzi irrigui). I soggetti consorziati a fronte del servizio reso sono tenuti al pagamento di un contributo irriguo o "Ruolo" che tiene conto dei costi di distribuzione (di esercizio e d'investimento, seppure la maggior parte di questi ultimi sono generalmente coperti da contributi pubblici a fondo perduto), compreso il canone di concessione per la derivazione d'acqua.

I criteri di ripartizione del costo totale per ogni singolo agricoltore variano da regione a regione, a volte anche da provincia a provincia: in alcuni casi il pagamento è calcolato a forfait per ettaro irrigabile od irrigato; in altri, i consorzi stimano i fabbisogni irrigui delle colture e, calcolato il costo per metro cubo distribuito, stabiliscono i pagamenti in base alle superfici delle colture irrigue indicate dagli agricoltori nelle prenotazioni di inizio anno.

2.3.2 Analisi delle possibili opzioni per garantire l'uso di politiche dei prezzi incentivanti nel settore agricolo sull'intero territorio nazionale

Come sopra evidenziato, sull'intero territorio nazionale vige un sistema di aggregazione consortile per l'uso delle acque in agricoltura (irrigazione collettiva). Diverse norme nazionali sono intervenute con la finalità di riorganizzare e di riordinare il sistema dei Consorzi di Bonifica. Il più recente di tali provvedimenti (l'art. 27 del D.L. 248/2007, convertito con Legge 31/2008), prevede che le regioni provvedano, secondo appositi criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle Politiche agricole e delle Infrastrutture, a riordinare i Consorzi, tramite accorpamento e eventuale soppressione. Ne è conseguita un'attività di legislazione a livello regionale, indirizzata a far convergere i piani di bonifica con le necessità della produzione agricola, della difesa del suolo e della tutela ambientale e delle risorse idriche, anche attraverso la modificazione dell'organizzazione istituzionale dei Consorzi stessi.

Le norme nazionali e regionali di riordino dei Consorzi di Bonifica hanno pertanto assunto come obiettivo generale la razionalizzazione della gestione irrigua e la definizione di competenze più adeguate alle esigenze del territorio, privilegiando la scala del bacino idrografico. In particolare, i consorzi di Bonifica, oltre a gestire gli schemi irrigui dalle fonti di approvvigionamento alle reti di adduzione e distribuzione, hanno negli anni assunto un ruolo primario per il perseguimento di fondamentali obiettivi ambientali, nonché per il mantenimento della sicurezza e della funzionalità idraulica del territorio, accentuando la loro caratteristica di multifunzionalità e trasversalità nell'affrontare problematiche tecnico-ingegneristiche, economico-gestionali ed ambientali. In molte realtà, tale razionalizzazione ha portato all'accorpamento degli Enti, originariamente molto numerosi, prevedendo anche una complessiva revisione delle utenze irrigue nei nuovi Piani di Classifica.

La principale funzione dei Consorzi rimane quella di organizzare le erogazioni attraverso gli esercizi irrigui applicando un'ottica di gestione razionale ed efficiente in funzione delle

disponibilità idriche sul territorio, soprattutto nelle aree e nei periodi caratterizzati da scarsità di risorsa. Nello svolgere tale funzione i Consorzi di bonifica e di irrigazione, una volta individuati i costi imputabili all'irrigazione, in via diretta o indiretta, provvedono alla loro ripartizione in proporzione al beneficio che traggono i singoli consorziati da tale attività.

I Consorzi individuano pertanto, attraverso la redazione del cosiddetto "Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili", il beneficio derivante da ciascun utente dalla attività irrigua, in proporzione al quale viene effettuato il riparto delle spese. I criteri per la determinazione del "beneficio irriguo" sono fissati in modo da consentire al Consorzio di ripartire in modo congruo sia le spese fisse (indipendenti dall'uso della risorsa idrica) che le spese variabili (direttamente conseguenti all'uso) sostenute per la gestione irrigua.

Il beneficio è determinato con riferimento ad indici tecnici ed economici. Per quanto attiene agli indici tecnici, questi in generale sono tesi a rappresentare e caratterizzare i terreni irrigati in relazione alla disponibilità di risorsa idrica e alle caratteristiche delle strutture irrigue, nonché alle modalità di gestione dell'acqua di ciascun distretto irriguo. I più frequenti indici tecnici utilizzati sono infatti: la dotazione irrigua per ettaro (tale dato è commisurato alla disponibilità di prelievo alla fonte e all'estensione del bacino irriguo sotteso, nonché alla disponibilità di invasi); la densità della rete irrigua (cioè l'estensione della rete rispetto alla superficie del distretto irriguo servito); le modalità di prelievo alla fonte di adduzione e distribuzione (a gravità o mediante sollevamento); le modalità di consegna all'utente (a pelo libero, o in pressione) ed eventuali altri.

Gli indici tecnici per la ripartizione delle spese variabili sono assunti in proporzione ai volumi misurati o stimati delle risorse utilizzate dall'utente. Nel caso in cui il volume è stimato si fa riferimento alla superficie irrigabile, tenendo conto della tipologia di coltura in rapporto al metodo irriguo e ai parametri climatici, pedologici e agronomici del distretto irriguo.

Il beneficio irriguo di ciascun utilizzatore è pertanto determinato con riferimento ad indici tecnici ed economici, tesi eventualmente anche a differenziare i costi fissi da quelli variabili.

In concreto, alla fine di ogni anno i Consorzi predispongono il Bilancio Preventivo dell'esercizio successivo che indica i costi preventivabili attribuiti a ciascun Centro di Costo (bonifica idraulica in pianura, irrigazione, bonifica montana, produzione di energia da fonti rinnovabili, attività agricola, ecc.) che vengono ripartiti, per ciascun centro di costo, sulla base dei criteri di beneficio individuati dai Piani di Classifica. In tal modo i costi dell'irrigazione, che i Consorzi sostengono per conto dell'intera platea di aziende agricole, vengono posti a carico delle singole aziende. I proprietari che pagano il contributo consortile eleggono gli organi del consorzio che durano in carica cinque anni, tali enti pertanto godono di autonomia finanziaria e di autogoverno.

In virtù della natura pubblica dei Consorzi di bonifica, gli atti fondamentali in cui tale procedura si sviluppa (Piani di Classifica, Bilanci Preventivi annuali e Piani di Riparto annuali) sono soggetti al controllo delle Regioni.

La modalità di riparto descritta attribuisce, pertanto, all'utilizzatore finale della risorsa idrica (e quindi a ciascuna azienda agricola) i costi consortili, senza che nulla rimanga a carico pubblico. In questo modo ciascuna azienda agricola sostiene integralmente tutti i costi aziendali sia di impianto che di distribuzione irrigua. I costi consortili non comprendono, o comprendono in parte³, tuttavia, i costi per l'ammodernamento delle strutture irrigue esistenti

³ I costi sono a totale carico della finanza pubblica solo per quanto riguarda il Piano Irriguo Nazionale e le opere irrigue incluse nei piani di bonifica e classificate come opere pubbliche di bonifica. Per la restante parte delle opere irrigue consorziali gli agricoltori sono chiamati a sostenere i costi non coperti dai contributi pubblici. A titolo di esempio, la Provincia di Bolzano per la realizzazione e il ripristino di opere irrigue consorziali di qualsiasi tipo eroga esclusivamente contributi a fondo perduto di importo variabile tra il

ed i costi per le nuove opere. Le norme dello Stato (fin dal R.D. 215 del 1933) pongono tali costi a carico della finanza pubblica.

Il sistema di recupero dei costi dell'uso irriguo prevede pertanto la responsabilizzazione del singolo utente (azienda agricola) nei confronti di un uso efficiente della risorsa attraverso la corresponsione del contributo consortile che, come descritto, oltre ad essere commisurato al volume di risorsa (misurato o stimato), tiene anche conto delle modalità gestionali.

Margini di miglioramento dell'efficienza dell'attuale sistema, da perseguire contestualmente alla riduzione della pressione complessiva del prelievo con priorità per le aree caratterizzate da rilevanti squilibri nel bilancio idrico, anche al fine di applicare una politica dei prezzi maggiormente incentivante il risparmio e la conservazione della risorsa, potrebbero essere sensibilmente ottenuti attraverso:

- l'adozione di modelli gestionali consortili più omogenei a livello nazionale, tenendo conto dei differenti indirizzi colturali e delle caratteristiche idro – geografiche, morfologiche e pedologiche;
- una più precisa quantificazione dei volumi d'acqua utilizzati in agricoltura, a partire dai punti di prelievo della risorsa dai corpi idrici, ricorrendo alla misurazione delle portate in nodi caratteristici anche della rete di canali aperti o, ove tecnicamente possibile ed economicamente conveniente, realizzando la rete in pressione;
- il mantenimento delle coltivazioni tradizionali maggiormente compatibili con l'effettiva disponibilità di risorsa nelle aree caratterizzate da scarsità idrica, incentivando la conservazione della risorsa e il ricorso a sistemi di irrigazione a basso consumo;
- la diffusione ed il potenziamento di sistemi informatici, come i portali IRRINET o IRRIFRAME, in grado di gestire le informazioni necessarie ad ottimizzare le pratiche irrigue, consentendo un uso efficiente della risorsa ed il risparmio idrico basandosi su dati del bilancio idrico suolo/pianta/atmosfera e sulla convenienza economica dell'intervento irriguo.
- il riconoscimento dei costi ambientali e della risorsa e la valutazione delle modalità e del grado di recupero a livello di Consorzio e di singola azienda agricola;
- il rafforzamento delle attività di indirizzo e delle attività di verifica e controllo degli atti fondamentali dei Consorzi da parte delle Regioni, introducendo meccanismi di regolazione anche basati sulla comparazione tra i costi sostenuti e costi standard definiti per aree idro-geografiche omogenee e per ciascuna tipologia colturale.

Al fine di armonizzare le modalità di determinazione dei prezzi all'utilizzatore finale e per dare completa attuazione agli obblighi di cui agli artt.4, 5 e 9 della Dir. 2000/60 e ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett.d) del DPCM 20 luglio 2012 che assegna al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) il compito di definire i criteri omogenei per la determinazione dei costi ambientali e della risorsa, in data 4 novembre 2013 è stato istituito, per tale finalità, un apposito tavolo tecnico a livello nazionale.

Il gruppo di lavoro è coordinato dalla Direzione Generale per le risorse idriche del MATTM e composto da rappresentanti, con specifiche competenze economiche – ambientali, della stessa Direzione Generale e delle Regioni, del Dipartimento per la programmazione economica (DIPE), del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF), dell'Autorità per l'energia elettrica e il Gas. In una fase di maggior approfondimento il gruppo di lavoro verrà integrato da rappresentanti delle Autorità di Bacino distrettuali e, in ragione degli altri argomenti che verranno puntualmente trattati, anche da rappresentanti di altre amministrazioni.

40% ed il 75% e mediamente pari al 50% della spesa effettiva; anche i finanziamenti ai sensi del PSR 2007-2013 variavano tra il 60% ed l'80% della spesa effettiva.

L'attività del gruppo è finalizzata all'elaborazione di un documento che sia di supporto tecnico per:

- l'aggiornamento dei Piani di Gestione, con particolare riferimento all'analisi economica;
- la determinazione dei costi ambientali e della risorsa, conformemente alle previsioni dell'art. 9 della direttiva 2000/60/CE, dell'art. 119 del D.Lgs. 152/2006 nonché del DPCM 20/07/2012;
- l'elaborazione e l'adozione di atti o provvedimenti, anche di natura normativa e/o regolamentare, da parte dei soggetti istituzionalmente competenti, come richiesto dall'articolo 154 del D.Lgs. 152/2006, al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio e fornire i criteri generali per la determinazione da parte delle Regioni dei canoni di concessione per i diversi usi della risorsa idrica.

Il predetto gruppo di lavoro nazionale ha anche il compito di contribuire ai progressi del *Working Group on Economics* recentemente istituito nel contesto della Strategia Comune di Implementazione della Direttiva 2000/60/CE.

Il risultato del gruppo consentirà intanto di determinare i criteri per la determinazione dei costi ambientali e della risorsa in modo da supportare le scelte di una politica di prezzi incentivante, in particolare per l'agricoltura, che tenga in debita considerazione i vincoli e le variabili tecnico - economiche geografiche, ambientali e soprattutto sociali. Infatti, l'art. 9 della Direttiva 2000/60 CE lascia agli Stati membri la scelta di attuare una politica dei prezzi che, nel tenere conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche, consenta un'adeguata copertura dei costi purché non si compromettano gli obiettivi di qualità ambientali.

Al fine di conseguire un razionale utilizzo della risorsa oltre che permettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità imposti dalla direttiva e l'adeguato recupero dei costi, i risultati del gruppo di lavoro, anche in itinere, saranno condivisi con le Regioni e le Autorità di bacino affinché, nella revisione dei piani di gestione, siano di supporto per l'applicazione di una nuova politica dei prezzi maggiormente incentivante.

Un'iniziativa importante, avviata dal gruppo di lavoro, è la ricognizione degli approcci economici esistenti anche al fine di individuare le varie pratiche in uso in molte realtà regionali. Si riportano di seguito (Box 2) alcuni esempi (tariffazione servizio irriguo del Consorzio per la bonifica della Capitanata, in Puglia e contributo per i benefici ambientali).

Box 2

Tariffazione servizio irriguo - Consorzio per la bonifica della Capitanata e del contributo per i benefici ambientali

Per quanto riguarda il Consorzio per la bonifica della Capitanata, le difficoltà incontrate dal Consorzio nell'attribuzione dei consumi al termine di ciascun esercizio irriguo, a seguito della dichiarazione del proprio consumo, da parte degli utenti di ciascun gruppo di consegna, ha portato all'adozione di apparecchiature che consentissero una equa ripartizione dei volumi idrici tra gli agricoltori e tra i contenuti dello stesso gruppo di consegna. Al contempo l'adozione di questi sistemi ha permesso di indurre gli utenti ad un prelievo di acqua compatibile alle risorse disponibili.

Oltre alla ottimale gestione della risorsa, si sono consentiti significativi risparmi nella gestione del personale (eliminazione del costo del personale adibito alla rilevazione dei dati di consumo).

Nello specifico, il Consorzio si è dotato di un sistema che permette, previa installazione di gruppi di consegna automatizzati e consegna agli utenti di una scheda magnetica, di prelevare l'acqua

nella modalità concordata col consorzio il quale fissa determinati parametri che ne regolano il prelievo.

In tal modo il volume di acqua prelevato, in occasione di ciascun intervento irriguo, viene detratto dalla disponibilità di acqua della tessera; i dati di prelievo (data, ora, volumi, ecc.) vengono memorizzati sul gruppo di consegna e sulla tessera e sono disponibili per una loro consultazione e quindi, l'ente gestore, a fine stagione, può accertare il volume di acqua effettivamente consumato⁴ leggendo sul display delle tessere di prelievo l'eventuale disponibilità residua. Lo stesso Ente ha la possibilità di verificare i prelievi, in campo, direttamente sul gruppo di consegna, tutte le volte lo ritenga necessario.

L'utilizzo di un tale sistema premette, di fatti, di raggiungere una serie di vantaggi sia da parte dell'utente, sia da parte dell'ente gestore, oltre che naturalmente in termini di risparmio della risorsa idrica.

Dal punto di vista dell'ente gestore è rilevabile:

- economia idrica (addebito dell'acqua irrigua a volume);
- preventiva, equa e razionale ripartizione della risorsa idrica ove questa non sia in grado di soddisfare pienamente la domanda dell'utenza;
- adozione di turni ed orari di prelievo atti ad eliminare eventuali squilibri fra utenti ubicati a quote diverse di uno stesso comprensorio irriguo e/o in caso di insufficienti portate;
- riduzione della possibilità di prelievo indebito di acqua;
- possibilità di sviluppare l'irrigazione notturna con conseguente abbattimento dei picchi di prelievo diurni e dei sovra consumi dovuti all'evaporazione diurna per effetto del calore);
- coinvolgimento dell'utenza nel processo distributivo.

Vantaggi per l'utente sono ascrivibili a:

- alla conoscenza, all'inizio della stagione irrigua, del volume di acqua del quale potrà disporre, gli consente di impostare compatibili ordinamenti colturali;
- alla certezza che non potrà esserci una anticipata chiusura della stagione irrigua per esaurimento della risorsa in quanto nessuno può prelevare un quantitativo di acqua superiore a quello assegnato ad inizio della stagione;
- eliminazione e comunque riduzione della conflittualità fra utenti quale deriva da una assegnazione di acqua effettuata su prenotazioni giornaliere;

Un ulteriore esempio da menzionare è quello che attribuisce un riconoscimento economico al ruolo di multifunzionalità dell'irrigazione; ciò si riscontra nei casi in cui viene in qualche modo calcolato il contributo dell'irrigazione al rimpinguamento delle falde, considerato uno dei maggiori benefici ambientali della pratica irrigua. In Emilia- Romagna, ad esempio, il Consorzio della bonifica Reno Palata prevede un contributo aggiuntivo richiesto agli utenti per i benefici ambientali (riempitura e rimpinguamento di zona umida o prato, rimpinguamento invasi per usi diversi, fino a 565 euro/ettaro), indice del grado di multifunzionalità che l'agricoltura assume in queste aree del Paese.

In Lombardia, il Consorzio Est Ticino Villoresi percepisce un contributo per l'irrigazione riferito all'acqua di falda, pari ad un terzo del totale del contributo irriguo annuo totale. Questo

⁴ leggendo sul display delle tessere di prelievo l'eventuale disponibilità residua. Lo stesso Ente ha la possibilità di verificare i prelievi, in campo, direttamente sul gruppo di consegna, tutte le volte lo ritenga necessario.

contributo è applicato in ragione del volume estratto e misurato da contatore a tutti gli immobili ove si verifichi un prelievo di acqua di falda a qualunque scopo, ed è in relazione al beneficio derivante dall'attività consortile di rimpinguamento della falda.

Si riporta, altresì, l'esperienza della Regione Sardegna (Box 3) che, in ragione delle specificità peculiari (regione insulare, approvvigionamento irriguo prevalentemente da invasi) rappresenta, tuttavia, un esempio di applicazione non automaticamente replicabile su scala nazionale.

Box 3

Tariffazione servizio irriguo, l'esempio della Regione Sardegna,

Il sistema di approvvigionamento idrico della Sardegna per il comparto civile, irriguo ed industriale utilizza, per la maggior parte, acque superficiali immagazzinate e regolate da invasi artificiali.

A seguito dell'applicazione della L.R. n. 19 del 6.12.2006, è stato introdotto in Sardegna il concetto di "Sistema Idrico Multisetoriale", intendendo con esso "l'insieme delle opere di approvvigionamento idrico e adduzione che, singolarmente o perché parti di un sistema complesso, siano suscettibili di alimentare, direttamente o indirettamente, più aree territoriali o più categorie differenti di utenti, contribuendo ad una perequazione delle quantità e dei costi di approvvigionamento".

Il gestore del servizio idrico multisetoriale eroga la risorsa idrica grezza ai diversi servizi idrici che poi la distribuiscono agli utenti finali per i diversi usi: civili, irrigui ed industriali.

Ai sensi dell'art. 17 della citata Legge Regionale 19/2006, annualmente vengono stabiliti i criteri per l'attuazione del sistema di definizione dei contributi al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua all'ingrosso, sulla base di quanto previsto dall'art. 9 della direttiva 2000/60/CE. In tale occasione, vengono definiti i volumi assegnati ad ogni gestore di servizi idrici e, per ogni settore di impiego dell'acqua all'ingrosso, viene stabilita sia l'articolazione tariffaria che le rispettive tariffe.

L'esistenza in Sardegna del servizio idrico multisetoriale consente di perseguire in maniera più semplice, rispetto ai contesti in cui non esiste un gestore a monte dei servizi idrici settoriali, alcuni obiettivi previsti dalla Direttiva 2000/60 CE. In particolare per quanto riguarda l'art. 9, la Regione Sardegna, come detto, interviene a monte sulle politiche dei prezzi dell'acqua incentivando gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuendo quindi in tal modo agli obiettivi ambientali della Direttiva 2000/60. Inoltre, anche il principio del «chi inquina paga» e per estensione del «chi consuma paga» trova, con l'istituzione del Servizio idrico multisetoriale, una più facile e precisa attuazione in quanto il 90% dell'acqua erogata dai gestori dei servizi idrici settoriali proviene dal Servizio idrico multisetoriale, che provvede alla quantificazione della stessa.

Per quanto riguarda la tariffazione dell'acqua grezza per usi irrigui, la Regione Sardegna, in applicazione dei principi contenuti nella Direttiva 2000/60 CE del "chi inquina paga" e "chi consuma paga", ha stabilito incentivi tariffari per i Consorzi di bonifica:

- che effettuano la misurazione dell'acqua consumata dai propri consorziati,
- che effettuano la tariffazione in base al volume effettivamente utilizzato,
- che hanno predisposto il censimento degli scarichi nei canali consortili e che definiscono il contributo dovuto in funzione del beneficio ottenuto.

Inoltre è stato stabilito, come ulteriore incentivo all'uso efficiente della risorsa idrica, un

ulteriore sconto sulla tariffa praticata ai consorzi di bonifica che utilizzano acque reflue affinate, in modo tale da ridurre il consumo di acqua grezza.

Per il settore irriguo è vigente un'articolazione tariffaria a scaglioni crescenti differenziata per livelli di consumo specifici per ogni Consorzio di bonifica. Tale sistema è in linea con i principi introdotti dall'articolo 9 della Direttiva 2000/60, in quanto incentiva gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente. In tal modo sono favoriti comportamenti virtuosi basati, ad esempio, sull'utilizzo di sistemi di irrigazione ad alta efficienza.

Per ciascun Consorzio di bonifica è stabilito il volume assegnato, in funzione delle superfici irrigate, delle colture praticate e dell'andamento storico delle idroesigenze specifiche. Per ciascun Consorzio è stabilito il volume base, valutato pari all'80% del volume assegnato, a questo volume si applica la tariffa del primo scaglione tariffario, al volume eccedente il volume base si applica la tariffa relativa al secondo scaglione tariffario, infine, al volume consumato eccedente il volume assegnato, si applica il terzo scaglione.

Le tariffe in vigore per il 2013 per il comparto irriguo sono, per il primo scaglione pari a 0,6 centesimi di euro al metro cubo, per il secondo scaglione pari a 1,5 centesimi di euro al metro cubo mentre al volume consumato eccedente il volume assegnato si applica la tariffa di 2,5 centesimi di euro al metro cubo.

Per quanto riguarda le tariffe applicate dai Consorzi di bonifica agli utenti agricoli, la L.R. 23-5-2008 n. 6 "Legge - quadro in materia di Consorzi di bonifica", all'art. 10 stabilisce che "i criteri per la determinazione del contributo irriguo, compreso il suo ammontare massimo, siano determinati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura; e che tali criteri siano vincolanti per tutti i consorzi e sono finalizzati a garantire un uso razionale e sostenibile della risorsa idrica." Inoltre l'art. 9 della L.R. 23-5-2008 n. 6 stabilisce che "i consorziati contribuiscono alle spese di distribuzione dell'acqua in base alla quantità utilizzata" e che "[...] a tal fine i consorzi di bonifica provvedono a installare idonei strumenti di regolazione di utenza e misurazione del consumo d'acqua [...]"

2.3.3 Criteri e tempistica per l'introduzione di misure per il miglioramento nell' applicazione di politiche dei prezzi incentivanti nel settore agricolo

Il documento tecnico conclusivo del gruppo di lavoro dovrà essere sottoposto alla successiva approvazione ed adozione da parte dei livelli politici decisionali competenti (MATTM, MIPAAF e Regioni) per tradursi in eventuali nuove disposizioni normative e/o regolamentari. Pertanto, la tempistica per l'introduzione di misure efficaci sul sistema dei prezzi nel settore agricolo non è al momento definibile in maniera puntuale, tuttavia l'orizzonte temporale di riferimento è il 2015. Nelle more della conclusione del lavoro tecnico e dell'adozione normativa e o regolamentare delle linee guida, come già indicato al punto 2.3.2, sarà fornita una puntuale consulenza alle Regioni e alle Autorità di bacino per approntare la seconda fase di pianificazione dei piani di gestione.

SCHEDA 3

Azioni da intraprendere nel periodo 2014-2021

L'esistenza di una politica dei prezzi incentivante ad un uso efficiente dell'acqua è un obbligo previsto per tutti i settori, incluso il settore agricolo, dall'art.9 della Direttiva 2000/60/CE. E' anche una delle condizionalità ex-ante previste dai regolamenti comunitari per l'erogazione

dei fondi comunitari (ad esempio vedi allegato V del regolamento 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale).

In tale contesto, pur tenendo conto della grande varietà di condizione, sono in corso le seguenti iniziative per l'allineamento ai requisiti comunitari:

- individuazione di strumenti e metodi per una più accurata quantificazione dell'acqua utilizzata dalle utenze agricole;
- messa a punto dei criteri per la determinazione dei costi ambientali e della risorsa(entro il 2014);
- elaborazione della proposta da sottoporre al livello politico al fine di assicurare un'omogenea disciplina di canoni e tariffe irrigue sul territorio nazionale e incentivare un uso efficiente dell'acqua mediante l'adozione di atti o provvedimenti, anche di natura normativa e/o regolamentare, da parte dei soggetti istituzionalmente competenti, come richiesto dall'articolo 154 del D.Lgs.152/2006.

2.4 Misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua in agricoltura (misura dei consumi e allocazione per i diversi settori), Articolo 11.3 c)

2.4.1 *Descrizione degli obblighi vigenti in materia di misurazione dei consumi idrici e delle modalità di attuazione a livello regionale/locale*

Per quanto concerne gli utilizzatori agricoli che si approvvigionano d'acqua in modo autonomo, in forza di una apposita concessione a derivare, in diverse Regioni si è provveduto con Leggi o Regolamenti regionali a definire gli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi, secondo modalità e tempi che dipendono dalla loro entità in rapporto al bilancio idrico.

Viene generalmente fatto salvo il principio per cui, in presenza di particolari situazioni locali (squilibri del bilancio idrico, carenze idriche ricorrenti, aree protette, ecc.) l'Autorità concedente che autorizza il prelievo può imporre l'installazione di apparecchi di misura anche per prelievi di minore entità. In alcune regioni sono previste modalità di acquisizione dei dati delle misure (volumi mensili e portate medie corrispondenti) attraverso specifici sistemi informativi, ad esempio (regione Piemonte) tramite un'applicazione *web* che consente ai gestori di trasmettere i dati richiesti su supporto digitale.

Per quanto concerne gli utilizzatori agricoli associati in Consorzi di irrigazione e/o bonifica, i quali provvedono ad assicurare il servizio di distribuzione dell'acqua per uso irriguo, la quantificazione dei volumi impiegati è effettuata con appositi strumenti di misura installati presso i punti di consegna, ovvero con metodi di stima basati sulla tipologia ed estensione delle colture e sulle condizioni climatiche.

In alcune regioni sono attivi sistemi in grado di assistere in tempo reale l'utilizzatore indicandogli volumi da utilizzare e le relative tempistiche. Nella regione Emilia Romagna, ad esempio, in attuazione di una specifica legge regionale mirante alla valorizzazione dei prodotti agricoli ottenuti con metodologie e tecniche rispettose dell'ambiente, è stato predisposto, su di una significativa porzione di territorio regionale, un servizio attraverso il quale l'agricoltore, inviando i dati relativi alla coltura da irrigare e al tipo di impianto irriguo, per via telematica, al Consorzio di bonifica cui appartiene, riceve dal Consorzio stesso uno specifico "consiglio irriguo" su quanto e quando irrigare, con grande efficienza e risparmio di risorsa.

Anche nella Regione del Veneto, in un contesto volto ad un più efficiente utilizzo della risorsa idrica disponibile, l'Amministrazione regionale ha predisposto e attuato un servizio in grado di fornire indicazioni in tempo reale sul momento di intervento e sui volumi irrigui da impiegare, sia in funzione della modalità distributiva adottata (aspersione o irrigazione a goccia), sia nel rispetto dei criteri e delle condizioni di riduzione dei volumi irrigui ordinari calcolati in base alla tipologia di coltura e di impianto.

La Regione Sardegna ha messo a punto da oltre 15 anni un sistema di consiglio irriguo personalizzato rivolto all'utenza irrigua che, basandosi sull'applicazione di un modello di bilancio idrico, determina la data ed il volume di adacquamento che l'agricoltore dovrà distribuire in campo per mantenere la coltura in condizioni ottimali di rifornimento idrico. Il sistema, disponibile sul sito www.sar.sardegna.it/servizi/agro/irrinet.asp, tiene conto, attraverso mappe sensibili in cui l'agricoltore indica la posizione della propria azienda (informazione collegata alla ET0 e alle precipitazioni), la tipologia di suolo, il metodo irriguo adottato in azienda, la coltura da irrigare (all'interno di 21 diverse tipologie colturali) e la sua fase fenologica.

Sulla base di tali dati di input l'agricoltore ottiene un'informazione con elevato grado di personalizzazione, in cui si indica la necessità o meno di un intervento irriguo, oppure la data ed il volume dell'eventuale irrigazione. All'interno del Piano del Distretto Idrografico della Regione Sardegna è inoltre presente una misura supplementare volta alla divulgazione di tale servizio di consiglio irriguo presso gli agricoltori.

Per quanto riguarda la misura dei volumi irrigui erogati in campo con riferimento all'irrigazione collettiva, la Regione Sardegna ha avviato a partire dal 1994 l'installazione, a livello aziendale attraverso i Consorzi di Bonifica, di sistemi di misura volumetrici dotati di dispositivo elettronico di prelievo, che permettono di realizzare una distribuzione regolamentata dell'acqua irrigua agli agricoltori. Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, il più grande a livello regionale per estensione irrigua, attualmente è caratterizzato per il 70% della superficie irrigabile dalla presenza di misuratori volumetrici aziendali. Si stima che complessivamente a livello consortile regionale più del 60% della superficie irrigabile presenta i misuratori volumetrici su scala aziendale.

La Regione Sardegna, attraverso la misura 125.3 del PSR 2007-2013 riguardante il risparmio idrico sta provvedendo a finanziare, attraverso i Consorzi di Bonifica, ulteriori installazioni relative alla strumentazione di controllo dei volumi irrigui aziendali.

2.4.2 Analisi delle opzioni per l'estensione della pratica delle misurazioni dei consumi idrici nel settore agricolo: misurazione dei consumi idrici da parte dell'utente finale.

Una specifica valutazione dei consumi ed una più efficiente gestione degli stessi sono propedeutici all'obiettivo prioritario di ridurre i prelievi e il conseguente impatto sullo stato ambientale delle acque.

L'analisi delle opzioni per l'estensione della pratica delle misurazioni dei consumi idrici nel settore agricolo dovrebbe essere affrontata differenziando le utenze idriche agricole servite da consorzi di bonifica, consorzi irrigui e consorzi di miglioramento fondiario, cioè tutte quelle utenze la cui acqua è fornita da un soggetto terzo titolare di una concessione per il prelievo d'acqua da corpi idrici, da quelle che si riforniscono d'acqua in modo autonomo approvvigionandosi da un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

Tale distinzione si rende necessaria poiché i due casi sopra richiamati richiedono diverse modalità di attuazione del programma per la misura del consumo della risorsa idrica.

Infatti l'irrigazione in Italia viene svolta con metodologie e modelli organizzativi molto differenti tra loro, in ragione sia delle caratteristiche geografiche e climatiche del paese sia dei molteplici sistemi aziendali che si sono storicamente sviluppati.

Dati ISTAT evidenziano prima di tutto che i volumi idrici prelevati in forma indipendente (cioè non per il tramite di un ente preposto) costituiscono circa il 40% dell'acqua utilizzata mentre l'acqua utilizzata tramite i consorzi costituisce oltre il 60%. Le percentuali non si discostano sensibilmente se parliamo in termini di superfici irrigate.

In particolare, dell'acqua fornita dai consorzi, circa il 30% è con “consegna a domanda” nel senso che è possibile attingere dalla rete collettiva la portata desiderata, fino ad un valore massimo prestabilito, nei momenti e per le durate che il consorzio ritiene opportuni.

Per il restante 30% dell'acqua fornita dai consorzi con “consegna a turno” in generale vale quanto detto per la “consegna a domanda” se la distribuzione a turno avviene in pressione; per la distribuzione a turno mediante canale a pelo libero l'installazione di un misuratore della portata o volumetrico del consumo idrico richiede adeguate installazioni.

Pertanto le azioni che si dovranno mettere in campo nel prossimo ciclo di programmazione, pur rispondendo a comuni obiettivi di uso efficiente della risorsa, dovranno tener conto delle tante e specifiche caratteristiche dei territori in cui applicarle, concentrandosi innanzitutto dove sia favorevole il rapporto costi/efficacia.

Occorre anche tener conto che dove l'irrigazione è storicamente strutturata in consorzi di utenti, il tema dell'efficienza idrica è da sempre stato perseguito, sia con azioni regolamentative nella distribuzione dell'acqua, sia con investimenti sugli impianti di derivazione e sulle reti.

2.4.3 *Tabella di marcia per l'introduzione di procedure di stima/misurazione dei consumi idrici e dei prelievi a livello di corpo idrico e consumi idrici da parte dell'utente finale (periodo 2014-2021)*

Per una politica agricola e delle acque integrata, uno strumento idoneo è rappresentato da Piani Irrigui e di Conservazione della Risorsa Idrica o da analoghi strumenti di pianificazione di nuova generazione, che applicano *il principio della gestione sostenibile della risorsa idrica alla scala consortile/locale. (PICRI)*. Tali Piani sono previsti, ad esempio, tra le misure del vigente piano di gestione del Distretto idrografico del Po. L'argomento è stato approfondito dall'Autorità di bacino del Po nell'ambito delle attività già condotte per la definizione del Piano di bilancio idrico (www.adbpo.it).

I piani, una volta validati dagli enti competenti, potranno diventare una condizione incentivante, ad esempio con meccanismi premiali, per indirizzare le risorse dei fondi strutturali per l'agricoltura presenti nel Piano Irriguo Nazionale 2014-2020 e nei Programmi di Sviluppo Rurale, soprattutto nella seconda fase di attuazione della programmazione. Nella fase di prima attuazione, l'obiettivo dell'adozione di piani potrebbe essere supportato con le stesse risorse 2014-20.

L'articolazione dei contenuti dei Piani risponde ad alcune esigenze fondamentali divenute evidenti nell'ultimo decennio:

1. Ottemperare alle istanze della politica europea per la tutela della risorsa idrica; i PICRI diventano quindi dei veri e propri Piano di Bilancio Idrico a valenza

Territoriale (PIBIT) con valore di attuazione a scala locale degli indirizzi e delle misure del PBI di bacino.

2. Individuare ex ante una metodologia per misurare il grado di efficientamento delle reti irrigue consortili e garantire così una applicazione piena dell'art 46 del FEASR sull'eleggibilità delle spese per gli investimenti aziendali.
3. Far fronte ai fenomeni di siccità/carenza idrica che si sono succeduti con frequenza elevata nell'ultimo decennio, attraverso misure volte all'incremento della resilienza dei sistemi irrigui agli eventi estremi. Dotarsi del PICRI dovrà costituire per i consorzi una sorta di *Bonus Malus* riconosciuto dai soggetti erogatori per un più facile accesso ai risarcimenti danni da siccità.
4. Analisi e valutazione dei servizi ecosistemici prodotti e potenzialmente producibili dalle reti esistenti.

Sulla base di analisi e comparazione di azioni pilota già intraprese da alcuni consorzi irrigui si stima che il fabbisogno per la redazione di Piani di Conservazione della Risorsa Irrigua di seconda generazione sia dell'ordine del 3-4% del totale delle opere strutturali programmate nel Piano Irriguo Nazionale 2014-2020.

Trattandosi di piani multiobiettivo, le risorse per finanziare i PICRI potranno essere reperite attingendo dai fondi del Piano Irriguo Nazionale, dai Piani di Sviluppo Rurale (art. 35 del regolamento FEASR), da eventuali finanziamenti per le azioni di adeguamento ai Cambiamenti Climatici e dal riconoscimento economico dei servizi ecosistemici resi.

Nello specifico, i Piani dovranno indicare per il consorzio irriguo/di bonifica interessato:

- le misure conoscitive per valutare il grado di efficienza della rete e per stimare gli effetti di miglioramento anche ambientali delle eventuali azioni strutturali proposte e/o programmate;
- le misure non strutturali, ovvero di tipo regolamentare e gestionale per favorire un uso sostenibile della risorsa idrica che tengano conto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e dalla presenza di aree protette e/o di rete Natura 2000;
- le misure non strutturali e di tipo regolamentare per disincentivare il ricorso all'autoapprovvigionamento da parte delle aziende già servite o potenzialmente servibili dai consorzi stessi;
- le misure strutturali e non per un utilizzo delle reti irrigue associabile anche ad obiettivi ambientali e collegate alla produzione dei servizi ecosistemici riconosciuti;
- azioni straordinarie e/o azioni pilota per far fronte a scenari siccitosi al fine di minimizzare i danni all'agricoltura e all'ambiente.

La definizione delle modalità di gestione della risorsa per le aziende non servite da consorzi irrigui, soprattutto se in aree collinari e montane, deve essere commisurato allo stato ambientale dei corpi idrici, in funzione delle caratteristiche idrogeologiche delle aree interessate e dell'impatto dei prelievi sui corpi idrici superficiali e/o sotterranei.

In questo caso dovranno essere definite modalità di misura dell'efficienza idrica e dei volumi di acqua utilizzati adeguate rispetto alle dimensioni delle aziende e dei volumi utilizzati.

I criteri e le modalità specifiche di misurazione in tempo reale e di contabilizzazione ex post dei consumi saranno quindi sviluppati a livello regionale. Qualora la misurazione diretta fosse poco sostenibile in ragione delle dimensioni aziendali o dei volumi utilizzati, si può prevedere l'impiego di sistemi di stima comunque attendibili.

SCHEDA 4

Azioni da intraprendere nel periodo 2014-2021

Emanazione di Linee guida statali con D.M. MATTM/MIPAAF, per la definizione di criteri omogenei in base ai quali le Regioni regolamenteranno le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo.

Avranno i seguenti contenuti:

Obiettivo: fornire indirizzi alle Regioni ai fini della quantificazione dei volumi utilizzati dai singoli utilizzatori agricoli.

Casistica coperta:

- utilizzatori irrigui serviti da Consorzi irrigui/di bonifica;
- utilizzatori irrigui non serviti dai Consorzi, che si approvvigionano con sistemi individuali (pozzi, piccoli invasi, attingimenti mobili).

Strumenti : installazione, a cura dei Consorzi irrigui/di bonifica, di misuratori volumetrici presso i punti nodali (blocchi di consegna) della rete consortile ovvero presso i singoli sistemi di approvvigionamento adottati dagli utilizzatori individuali non serviti dai Consorzi. A valle di tali punti nodali/blocchi di consegna la quantificazione dei consumi effettivi da parte del singolo utilizzatore agricolo finale sarà effettuata mediante l'installazione, a cura del Consorzio di appartenenza o della singola azienda agricola, di apparecchi misuratori ovvero, al di sotto di una soglia di consumo (m^3 /anno) da definirsi, facendo ricorso a metodiche di stima dei consumi idrici basate sulle tipologie colturali, sulle condizioni pedologiche ed agrometeorologiche, sulle tecniche di irrigazione e sull'estensione delle coltivazioni irrigate.

2.5 Misure applicabili al settore agricolo ai fini della protezione dei corpi idrici destinati alla produzione di acqua potabile, Articolo 11.3 d)

2.5.1 *Descrizione degli obblighi vigenti a livello nazionale in materia di aree di salvaguardia con specifico riferimento alle misure applicabili per la prevenzione dell'inquinamento da nitrati e pesticidi*

Il decreto legislativo 152/06, all'art. 94 prevede l'obbligo per le Regioni di istituire delle aree di salvaguardia per tutte le acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano al fine di mantenere e migliorare le loro caratteristiche qualitative e tutelare lo stato delle risorse. Le Regioni devono individuare queste aree applicando i criteri generali di cui al citato art. 94 e secondo le linee guida riportate nell'Accordo del 12 dicembre 2002 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome [http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-01-03&atto.codiceRedazionale=02A14746&elenco30giorni=false].

In particolare, le aree di salvaguardia sono distinte in 3 zone a differente grado di tutela (le prime due, a norma del D.Lgs. 152/06 possono essere individuate in base alla distanza dal punto di captazione come indicato di seguito):

1. Zona di tutela assoluta (10m): area adibita esclusivamente a opere di captazione e ad infrastrutture di servizio;

2. Zona di rispetto (200m, se non diversamente individuato dalle regioni): area in cui è vietato l'insediamento di centri di pericolo e lo svolgimento di attività potenzialmente dannose; può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa;

3. Zone di protezione: aree individuate per assicurare la protezione del patrimonio idrico in cui possono essere adottate opportune misure di tutela. All'interno di queste zone le regioni e le province autonome individuano e disciplinano le aree di ricarica della falda, le emergenze naturali ed artificiali della falda e le zone di riserva (cosiddette perché interessate da corpi idrici potenzialmente utilizzabili anche a scopo potabile).

Le aree di salvaguardia possono essere delimitate dalle Regioni secondo criteri diversi rispetto alla distanza dal punto di captazione. In particolare:

- Nel caso di sorgenti e pozzi, la delimitazione delle aree di salvaguardia si può basare su elementi geologici, idrogeologici, idrologici, idrochimici e microbiologici tra cui la struttura geologica e idrogeologica dell'acquifero e la sua estensione, l'ubicazione delle aree di alimentazione, le interazioni dei corpi idrici superficiali con le falde e le caratteristiche qualitative delle acque sotterranee e delle eventuali acque superficiali in rapporto di comunicazione (parametri chimico-fisici, chimici e microbiologici) e gli effetti dalle captazioni. Inoltre, con particolare riferimento alla presenza di attività agricole, si considerano aspetti pedo-agronomici (quali la capacità protettiva del suolo) e l'ubicazione dei potenziali centri di pericolo, al fine della valutazione della vulnerabilità dell'acquifero all'inquinamento da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari.
- Nel caso di acque superficiali, la delimitazione delle aree di salvaguardia si può basare su elementi quali le caratteristiche geomorfologiche, la struttura geologica ed idrogeologica, i vincoli naturalistici e paesaggistici da definire all'interno del bacino idrografico di pertinenza e con maggiore dettaglio nelle immediate vicinanze dell'opera di presa. Inoltre, con particolare riferimento alla presenza di attività agricole, si possono valutare le caratteristiche pedo-agronomiche, le sistemazioni idraulico-forestali, le derivazioni e gli apporti idrici e l'ubicazione dei potenziali centri di pericolo.

Nelle zone di tutela assoluta è vietata qualsiasi attività non necessaria all'approvvigionamento idrico (captazione o presa e infrastrutture di servizio), quindi tutte le attività agricole.

Nelle zone di rispetto ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 152/06 tra le attività vietate rientrano alcune attività agricole tra cui l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi e lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione. Tale piano di utilizzazione deve tener conto della capacità protettiva dei suoli (in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche), delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate, della vulnerabilità delle risorse idriche ai nitrati di origine agricola e ai prodotti fitosanitari e della presenza di una eventuale contaminazione già in atto. Al fine di consentire lo svolgimento di tali attività all'interno delle zone di rispetto, le Regioni sono chiamate a definire le pratiche agronomiche ammissibili e i contenuti dei piani di utilizzazione (art. 94, comma 4, lettera c) come ad esempio avvenuto in regione Piemonte (Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, Allegato B). Inoltre nelle zone di rispetto sono vietati pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. La stabulazione di bestiame è comunque vietata nel caso di zona di rispetto ristretta.

Per quanto riguarda le zone di protezione, al fine di preservare nel tempo le caratteristiche quali-quantitative delle risorse idriche, possono essere adottate misure relative alla destinazione del territorio interessato nonché limitazioni per gli insediamenti agroforestali e zootecnici e vincoli all'allevamento del bestiame e all'attività agricola intensiva. Le limitazioni hanno di norma una durata minima di 10 anni, che può essere ridotta in rapporto alle previsioni degli strumenti di pianificazione di settore o territoriale, regionale o locale

La gestione compatibile dei pesticidi, anche ai fini della protezione delle acque destinate al consumo umano, è regolamentata dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 22 gennaio 2014 (GU n.35 del 12-2-2014) [http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-12&atto.codiceRedazionale=14A00732&elenco30giorni=false].

Il Piano prevede:

- il divieto di esecuzione dell'irrorazione aerea nelle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (paragrafo A.4.1);
- la predisposizione di linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano da parte dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, su proposta del Consiglio (paragrafo A.5.1);
- l'individuazione di prescrizioni specifiche per la limitazione e/o sostituzione dei prodotti fitosanitari che possono contaminare le acque destinate al consumo umano da parte delle Regioni e delle Province autonome, conformemente alle linee guida di cui al precedente paragrafo, ai Piani di tutela delle acque e ai Piani di gestione dei distretti idrografici (paragrafo A.5.2.2);
- la possibilità da parte delle Regioni e Province autonome di attivare iniziative per sostenere le aziende a realizzare nuovi depositi di prodotti fitosanitari che, oltre ai requisiti obbligatori, non siano ubicati nelle zone di rispetto dei punti di captazione dell'acqua potabile (paragrafo A.6.1).

Le misure di protezione delle acque destinate all'uso potabile in aree agricole possono essere parzialmente finanziate dai Programmi di Sviluppo Rurale (pagamenti agroambientali) come descritto al paragrafo 2.5.3.

2.5.2 Modalità di attuazione delle norme a livello regionale/locale

Si fornisce un quadro sintetico dei provvedimenti regionali emanati in materia di aree di salvaguardia con particolare riferimento alle misure rilevanti per la prevenzione dell'inquinamento derivante dalle attività agricole.

In generale, le Regioni hanno attuato l'art. 94, secondo diverse modalità e tempistiche. Di seguito alcuni esempi regionali.

In Regione Piemonte in materia di salvaguardia dei corpi idrici destinati alla produzione di acque potabili si è provveduto a dare attuazione alle previsioni dell'articolo 94 del D.Lgs. 152/2006 con il Regolamento 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" [<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/regint/documentExtractorCoord>]. In particolare l'applicazione di tale regolamento, prevista dal Piano di gestione ha reso

omogenee sul territorio regionale le modalità di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle captazioni potabili e dei vincoli, compresi quelli che interessano il comparto agricolo, da prevedere in tali aree. In particolare la regione Piemonte ha definito:

- le pratiche agronomiche ammissibili e i contenuti dei piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci (Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, Allegato B): gli interventi ammessi gestione agricola per i terreni ricadenti in zone di rispetto sono definiti in 4 classi in base a vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato e capacità protettiva del suolo. Nelle zone di rispetto l'apporto di azoto è ammesso sempre e solo entro il limite di 170 kg annui per ettaro (vedi Box 4).
- Le norme tecniche per la fertilizzazione fosfo-potassica (Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, Allegato C): i quantitativi ammessi di P e K sono definiti in funzione della dotazione del suolo di tali elementi e alla quantità asportata dalla singole produzione agraria. Concorrono al raggiungimento dei limiti di concimazione gli apporti annui derivanti dalla somma delle forme minerali e di sintesi e di quelle presenti nei fertilizzanti organici (per queste ultime gli apporti sono consentiti fino al raggiungimento dei limiti massimi stabiliti per l'azoto nell'Allegato B, 170 kg/anno/ha).

Box 4

Pratiche agronomiche ammissibili nelle aree di salvaguardia, Allegato B Regolamento regionale 11 dicembre 2006- Regione Piemonte

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/acqua/dwd/documentazione/15_r.pdf

Fatto salvo per norme più restrittive, a prescindere dalle condizioni idrogeologiche e pedologiche delle aree di rispetto, sono sempre valide le seguenti prescrizioni:

- il riferimento normativo per il rispetto dei vincoli relativi all'azoto di origine zootecnica (apporto massimo per ettaro di 170 kg) e per l'adeguamento delle strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici è il Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e s.m.i.;
- l'apporto di potassio e fosforo è sospeso in caso di dotazione del terreno elevata determinata ai sensi dell'Allegato C che riporta uno stralcio delle norme tecniche per la produzione integrata; negli altri casi l'apporto deve essere commisurato al fabbisogno della coltura; i fertilizzanti fosfatici devono contenere un basso contenuto in Cd (<90 mg Cd /kg di anidride fosforica);
- è vietato l'utilizzo di prodotti geodisinfestanti e di biocidi, ai sensi del d.lgs. 174/2000 attuativo della direttiva 98/8/CE;
- è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale (viali tagliafuoco, zone di rispetto di elettrodotti, gasdotti, ecc.) all'interno delle zone classificate a bosco e ad essa assimilate ai sensi del d.lgs. 227/2001;
- in particolare per la gestione della fertilizzazione azotata nelle aree di salvaguardia a minore rischio, potranno essere individuate forme semplificate di bilanciamento dell'azoto tramite il rispetto di limiti massimi di apporto per coltura.

Gestione agricola ammessa nei territori che ricadono nelle aree di salvaguardia dei pozzi

Il tipo di gestione agricola ammessa nei territori che ricadono nelle aree di salvaguardia dei pozzi dipende fondamentalmente da due fattori: la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato, desumibili dalle risultanze degli studi di cui all'allegato A, e la capacità protettiva del suolo.

Le diverse combinazioni di questi fattori sono state riassunte in quattro classi.

Classe 1: Vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato alta o elevata associata ad una capacità protettiva del suolo moderatamente bassa o bassa.

Massima suscettibilità di contaminazione della risorsa

Massima limitazione degli interventi ammessi

Classe 2: Vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato alta o elevata associata ad una capacità protettiva del suolo alta o moderatamente alta, oppure vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato media associata ad una capacità protettiva del suolo moderatamente bassa o bassa.

Elevata suscettibilità di contaminazione della risorsa

Elevata limitazione degli interventi ammessi

Classe 3: Vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato media associata ad una capacità protettiva del suolo alta o moderatamente alta, oppure vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato bassa associata ad una capacità protettiva del suolo moderatamente bassa o bassa.

Moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa

Moderata limitazione degli interventi ammessi

28

Classe 4: Vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato bassa associata ad una capacità protettiva del suolo alta o moderatamente alta.

Minima suscettibilità di contaminazione della risorsa

Minima limitazione degli interventi ammessi

Nella Provincia Autonoma di Bolzano, l'art. 15 della L.P. 8/2002 (Disposizioni sulle acque) prevede che la Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia istituisca delle aree di tutela dell'acqua potabile per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile pubblico. L'area di tutela può essere suddivisa nelle zone di tutela I, II e III. Per ogni area di tutela dell'acqua potabile l'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche elabora il relativo piano di tutela dell'acqua potabile, nel quale sono fissati l'estensione delle zone di tutela e gli specifici divieti, vincoli e limitazioni all'uso necessari per il raggiungimento degli obiettivi di tutela. I documenti, studi e rilievi necessari sono forniti dal gestore dell'acquedotto. Nel regolamento di esecuzione (Decreto del presidente della Provincia n.35 del 26 luglio 2006) http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/dpgp-2006-35/decreto_del_presidente_della_provincia_24_luglio_2006_n_35.aspx?view=1 sono specificati i generali divieti, vincoli e limitazioni all'uso che possono essere introdotti nelle aree di tutela dell'acqua potabile. L'applicazione di concimi e pesticidi nell'area di tutela dell'acqua potabile avviene secondo le direttive emanate dall'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche in collaborazione con la Ripartizione provinciale Sperimentazione agraria e forestale.

L'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico partecipa al Progetto denominato "ASTIS" finanziato con fondi del Programma comunitario Italia-Slovenia. Il progetto ASTIS affronta il tema della gestione sostenibile ed integrata a scala transfrontaliera delle risorse idriche sotterranee del bacino Isonzo-Soča, in accordo con quanto previsto dalla Direttiva Quadro Acque. In tale contesto, tra i numerosi obiettivi operativi, vi è anche quello di redigere delle linee guida per la salvaguardia e la gestione integrate degli acquiferi transfrontalieri; la loro redazione sarà supportata da una specifica attività di coinvolgimento dei soggetti portatori di interesse, inclusi quelli afferenti al settore dell'agricoltura, per rendere le linee guida un efficace strumento di indirizzo, adeguato alle reali esigenze di risorsa idrica, compatibile con gli obiettivi di tutela ambientale e soprattutto condiviso dai soggetti che vivono e operano sul territorio.

La Regione Emilia-Romagna applica la normativa sulle aree di salvaguardia di cui all'art.94 del D. Lgs.152/06. Inoltre, il Regolamento Regionale 28 ottobre 2011 n.1, relativo all'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e di acque reflue di aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, vieta lo stoccaggio e l'accumulo nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni d'acqua destinata al consumo umano. Tali aree sono assimilate anche a zone vulnerabili per quanto

attiene alle quantità di azoto apportabili con effluenti di allevamento ed altri fertilizzanti azotati e le modalità di applicazione degli stessi.

<http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=917132c32bf1246339c5fc0d3c13b980>

La regione Abruzzo ha precisato i criteri di protezione dinamica della risorsa idrica (Box 5)

Box 5

Protezione dinamica delle acque sotterranee dall'inquinamento, Piano di Tutela della regione Abruzzo - Relazione Generale R1.4 - Quadro Programmatico (paragrafo 3.3 Disposizioni inerenti le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)

<http://www.regione.abruzzo.it/pianoTutelaacque/index.asp?modello=elaboratiPiano&servizio=lista&stileDiv=elaboratiPiano>

Con riferimento alle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano la regione Abruzzo distingue tra:

- **protezione statica:** intesa come protezione della risorsa idrica mediante l'individuazione di Aree di Salvaguardia e l'imposizione di divieti, vincoli e regolamentazioni da rispettare nelle medesime aree;
- **protezione dinamica:** intesa come protezione della risorsa idrica mediante la gestione, in termini dinamici, di determinate opere di captazione e/o mediante la gestione di un sistema di monitoraggio delle acque in afflusso alle stesse opere, che sia in grado di verificarne periodicamente i principali parametri quantitativi e qualitativi consentendo, con un sufficiente tempo di sicurezza, la conoscenza di eventuali loro variazioni significative. La sua utilizzazione, che è sempre in associazione a quella statica, è di norma riservata alle captazioni di rilevante entità o interesse, per una loro tutela più efficace.

La protezione dinamica viene di norma effettuata mediante:

1. **monitoraggio delle sostanze inquinanti:** misura continua o pressoché continua o sistematica di determinati parametri di interesse rappresentativi dei fenomeni di inquinamento che potrebbero derivare dai centri di pericolo esistenti a monte (inteso in senso idrogeologico) o al contorno dell'opera di captazione. Se necessario, possono essere previsti sistemi di allarme in tempo reale, in relazione al peculiare grado di protezione e di pericolo di contaminazione delle risorse idriche. Le analisi chimiche e/o microbiologiche devono essere effettuate in corrispondenza dell'opera di captazione e su punti d'acqua (pozzi e/o piezometri e/o sorgenti) posti a distanza di sicurezza dal punto di captazione. Per *distanza di sicurezza* si intende la distanza che viene percorsa da un inquinante idrotrasportato, con tempo di ritardo pari ad 1, in un determinato tempo di sicurezza. Per *tempo di sicurezza* si intende un intervallo temporale prefissato che consente di acquisire cognizione, a distanza di sicurezza dal punto di captazione (in condizioni di deflusso, sia naturali sia indotte da pompaggio), della presenza di un eventuale inquinante idrotrasportato nell'acquifero saturo, al fine di intervenire per eliminarne o mitigarne gli effetti mediante misure di emergenza e/o di approvvigionamento idrico alternativo e/o di bonifica.
2. **misure di emergenza idrica:** interventi che vengono effettuati nell'acquifero per far fronte, in stato di emergenza idrica, a fenomeni di inquinamento più o meno accidentali. Devono essere necessariamente adattate alle realtà idrogeologiche, stratigrafiche, morfologiche ed antropiche locali. Inoltre, essendo finalizzate alla soluzione di situazioni di emergenza, devono corrispondere ad operazioni da sviluppare facilmente e velocemente. Ad esempio, negli acquiferi di pianura, un intervento che può essere la realizzazione di una barriera idraulica mediante la captazione (con pozzi di emungimento, trincee drenanti e dreni sotterranei) ed il successivo allontanamento (eventualmente previa depurazione) delle acque inquinate oppure mediante la ricarica della falda (con pozzi e bacini di ricarica) utilizzando acqua di buona qualità. Per questo è necessario avere a disposizione un piano di intervento basato almeno su posizione dei centri di pericolo, vulnerabilità dell'acquifero, schema di

circolazione idrica sotterranea, caratterizzazione idrodinamica dell'acquifero.

3. **piani di approvvigionamento idrico alternativo:** piani di utilizzazione delle risorse idriche di un determinato territorio, finalizzati alla gestione straordinaria derivante da situazioni di emergenza. Le risorse devono essere rapidamente disponibili e, pertanto, devono essere già collegate o facilmente collegabili alle reti acquedottistiche in esercizio attraverso, ad esempio, interconnessione tra gli acquedotti esistenti o previsti, perforazione in emergenza di nuovi pozzi, incremento provvisorio dei prelievi da opere di captazione esistenti.

2.5.3 Identificazione delle modalità di incentivazione e finanziamento delle misure per la tutela delle aree di salvaguardia(PAC 2014-2020)

Per quanto concerne la tutela delle aree di salvaguardia, le regioni hanno previsto in taluni casi misure specifiche nelle aree di salvaguardia già nell'ambito dei PRS 2007-2013..

La Regione del Veneto, ad esempio, mediante l'attuazione della Misura 214/g "Conversione dei seminativi a prato" proposta nella attuale programmazione del PSR 2007-2013, ha introdotto impegni agro-ambientali stringenti nei terreni ricadenti all'interno delle "zone di rispetto" alle opere di presa o di captazione di acque destinate al consumo umano, al fine di promuovere la salvaguardia delle acque. Attraverso la conversione a prato delle superfici tradizionalmente investite a colture seminative e una gestione agronomicamente vincolata l'obiettivo era quello di ottenere un miglioramento della qualità delle acque sotterranee. L'attività di predisposizione del nuovo ciclo del PSR 2014-2020, tutt'ora in corso, potrà valutare di riproporre linee di intervento quali la conversione di seminativi a prato che si pone in continuità con l'azione positiva del PSR 2007-2013.

Ancorché non direttamente connessa alla PAC, va ricordato anche, nella Provincia Autonoma di Bolzano, l'art. 17 della L.P. 8/2002 (Disposizioni sulle acque) che prevede che al proprietario o all'usufruttuario dei terreni siti nell'area di tutela dell'acqua potabile sia dovuto un indennizzo annuo, qualora la normale utilizzazione agricola o forestale sia limitata. L'indennizzo è a carico del gestore dell'acquedotto ed il suo ammontare è determinato dal comune competente entro sei mesi dal provvedimento di concessione, secondo le direttive stabilite dalla Giunta provinciale (DGP del 21/01/2013, n. 99 - Aggiornamento degli importi degli indennizzi per limitazioni all'utilizzo agricolo o forestale in aree di tutela dell'acqua potabile).

Le Regioni e Province autonome, nel corso del 2014, nell'ambito delle attività di predisposizione dei PSR e in collaborazione con le Autorità di bacino per l'aggiornamento dei piani di gestione, considereranno di dare priorità ad azioni di tutela della risorsa idrica destinata al consumo umano attraverso azioni mirate nelle aree di salvaguardia della risorsa idrica potabile di cui all'art. 94 del d.lgs. 152/06: in particolare saranno previste limitazioni d'uso, misure di prevenzione attraverso una gestione del suolo e delle pratiche agronomiche atte a e ad evitare la contaminazione e a favorire la ricarica delle falde.

A titolo esemplificativo si riportano nella tabella 1 alcuni esempi di misure cui si potrebbe ricorrere sulla base della nuova PAC 2014/2020 (sviluppo rurale (1305/2013), pagamenti diretti (1307/2013) e regolamento orizzontale (1306/2013).

Tabella 1. Esempi di azioni per la tutela delle aree di salvaguardia che possono essere sostenute attraverso la politica agricola comunitaria

Regolamento sviluppo rurale		
Art.	Elementi rilevanti	Esempi di opportunità per affrontare le priorità della DQA

	per la DQA	
15	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	consulenza ai gestori del territorio in bacini idrografici sensibili e con priorità ambientali con riferimento alle acque consulenza sulla gestione della qualità delle acque servizi di consulenza nella conservazione delle risorse idriche nelle aree di captazione – rafforzano la consapevolezza per l’ambiente e portano a una maggiore predisposizione a partecipare ad accordi volontari sulla conservazione delle risorse idriche sotterranee
17	Investimenti in immobilizzazioni materiali Il sostegno copre investimenti materiali e immateriali che, tra le altre cose, migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola, e che migliorino le infrastrutture quali quelle per la fornitura e il risparmio dell’acqua.	Tecnologie di risparmio idrico (es. sistemi di irrigazione efficiente, installazione di misuratori per monitorare il prelievo da falda da parte degli agricoltori, modifica della pressione dell’ acqua) Stoccaggio di acqua Tecniche di produzione a risparmio idrico (es. riparti colturali adattati, pratiche irrigue) Investimenti per il risparmio idrico: modifiche del sistema di pompaggio, di trasmissione e distribuzione; progetti di sistemi di depurazione; opere e impianti per il riuso di acque depurate o desalinizzate; Installazioni per il trattamento delle acque reflue nelle aziende agricole; Ammodernamento delle attrezzature per il deposito e la movimentazione di letame effluenti di allevamento Impianti di fitodepurazione e aree umide artificiali per il trattamento e il riuso di acque reflue Percorsi, cancelli e attraversamenti fluviali per il bestiame Riduzione della contaminazione degli acquiferi
22	Forestazione e imboschimento	Creazione di foreste e loro manutenzione – mantiene un livello freatico stabile protegge e migliora la qualità delle acque, rallenta le alluvioni improvvise Creazione di boschi per migliorare la qualità dell’acqua e ridurre gli effetti delle inondazioni, es. forestazione di aree montane, di aree di alimentazione di bacini artificiali, di aree ripariali, e effettuazione di piantumazioni nelle aree mediterranee per trattenere le precipitazioni
23	Allestimento di sistemi agro-forestali	Allestimento di sistemi agro-forestali in territori agricoli e relative infrastrutture – mantenere livello freatico stabile, protegge e migliora la qualità delle acque, rallenta le alluvioni improvvise
28	Pagamenti agro-climatico-ambientali	Tecniche di produzione a risparmio idrico (es. adattamento dei riparti colturali e delle pratiche irrigue) Gestione dei canali Fasce tampone per corsi d’acqua in territori coltivati Fasce tampone nei prati intensivi Creazione di zone ripariali Creazione di fasce tampone ripariali inerbite o arborate

		<p>Gestione delle aree ripariali</p> <p>Gestione integrata delle avversità delle piante</p> <p>Produzione integrata (es. per oliveti in idriche aree di captazione della risorsa idrica destinata al prelievo di acque per il consumo umano o in aree Natura2000, per erba medica e riso)</p>
29	Agricoltura biologica	<p>I bovini allevati con metodo biologici producono letame con minor contenuto di N e P rispetto alle aziende convenzionali</p> <p>Riduce la perdita di nutrienti per dilavamento rispetto all'uso di fertilizzanti chimici e pesticidi</p>
30	Pagamenti per Natura 2000 e DQA	Fornire sostegno per superare i problemi collegati al rispetto dei requisiti per Natura 2000 connessi al divieto di usare fertilizzanti e pesticidi, come pure per il miglioramento della qualità delle acque e della biodiversità
Regolamento sui Pagamenti Diretti		
45	Prati permanenti	Il mantenimento di prati e pascoli permanenti ha un impatto positivo sulla qualità delle acque
46	<p>Aree di interesse ecologico</p> <p>Gli Stati membri possono decidere che una o più delle seguenti superfici siano considerate aree di interesse ecologico:</p> <p>Gli Stati membri possono decidere di applicare fino alla metà dei punti percentuali delle aree di interesse ecologico a livello regionale al fine di ottenere aree di interesse ecologico adiacenti.</p>	Molte delle aree che possono contribuire alle Aree di interesse ecologico hanno impatti positivi sulla qualità e la disponibilità delle acque
Regolamento Orizzontale		
12-15	Sistema di consulenza aziendale. Di rilevanza per i problemi legati alle acque, esso può coprire consulenza sull'introduzione di appropriate azioni preventive per affrontare disastri naturali, requisiti agro-ambientali e relativi al clima, requisiti per l'agricoltura biologica, l'informazione relativa a mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, biodiversità e protezione delle acque.	

Di seguito, a titolo di esempio, (Box 6) si riportano gli impegni già assunti dalla regione Sicilia.

Box 6

Esempio di impegni previsti nelle aree di salvaguardia

La **regione Sicilia** nell'ambito della nuova programmazione PAC 2014/20 prevede di utilizzare le seguenti misure volte alla riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari pericolosi nelle aree di salvaguardia per la produzione di acqua potabile:

- misure di compensazione al reddito in favore dei produttori agricoli;
- incentivi all'adozione del metodo biologico di produzione, che consente di incrementare la capacità di ritenuta del suolo dei nutrienti e di azzerare l'apporto di principi attivi di sintesi;
- riproposizione di forme stabili di riforestazione, rinaturalizzazione delle sponde
- riproposizione del ritiro dalla produzione dei terreni, con l'impianto di specie vegetali utili per le funzioni di depurazione, trattenuta del suolo e dell'acqua. In questa fattispecie, il livello di aiuto dovrà tenere adeguatamente conto della notevole rilevanza pubblica dell'esigenza di tutela della risorsa idrica destinata al consumo umano.

Relativamente al Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari previsto dalla Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150, previsto ai sensi dell'art.6 del citato decreto legislativo e adottato con D.M. 22 gennaio 2014 le prescrizioni dovranno mirare a limitare e/o sostituire i prodotti fitosanitari, che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1 e SPe2, nonché dei prodotti ritrovati nelle acque superficiali e sotterranee, a seguito delle attività di monitoraggio ambientale.

In generale è prevista l'attivazione di mirati programmi d'informazione, volti a favorire l'applicazione sistematica delle misure.

2.5.4 *Analisi e opzioni per la standardizzazione e il rafforzamento delle misure relative alle attività agricole nelle aree di salvaguardia*

Nella scheda 5 si riassumono gli impegni relativi alle azioni da intraprendere per il rafforzamento delle misure relative alle attività agricole nelle aree di salvaguardia

SCHEDA 5

Azioni da intraprendere nel periodo 2014-2021 per il rafforzamento delle misure di protezione nelle aree di salvaguardia

Nel corso della messa a punto del programma di misure del secondo ciclo di piani di gestione le Regioni, in collaborazione con le Autorità di bacino, riesaminano le modalità di attuazione dell'articolo 94 del decreto legislativo 7 aprile 2006, n.152 sul loro territorio e provvedono al riesame e, ove necessario, alla revisione della delimitazione delle aree di salvaguardia e della specifica disciplina.

Inoltre, nella programmazione dei piani di sviluppo rurale 2014-2020 le regioni, attraverso opportuno raccordo e coordinamento degli Uffici competenti, si impegnano a identificare come aree prioritarie le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee al fine di favorire le pratiche agricole atte a ridurre i rischi della contaminazione e la conservazione della risorsa .

2.6 Misure di controllo dell'estrazione delle acque superficiali e sotterranee e dell'arginamento delle acque dolci superficiali Art. 11.3 e)

2.6.1 Quadro normativo nazionale e regionale in materia di concessioni e autorizzazioni ai prelievi idrici e alle attività di arginamento

Quadro nazionale

La materia delle concessioni di derivazione è attualmente disciplinata a livello nazionale dal D. Lgs. n° 152 del 2006 ("Norme in materia ambientale"); tale norma stabilisce:

- all'art.144, comma 1, che "tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato";
- all'art. 96, comma 4, (che modifica l'art.17 del Regio Decreto n° 1775 del 1933 - "Testo Unico sulle acque e sugli impianti elettrici"), che "è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente".

In merito all'individuazione dell' Autorità concedente, si fa presente che, con il D. Lgs. n. 112 del 1998, la materia delle concessioni, prima di esclusiva competenza statale, è stata conferita alle Regioni ed agli Enti locali, unitamente alla gestione del demanio idrico, della polizia idraulica e delle opere idrauliche. Di conseguenza l'Autorità concedente in materia di risorse idriche è oggi la Regione, o l'Ente locale da essa delegato (la competenza statale permane, in generale, solo sulle concessioni di acque, per qualsiasi uso, provenienti da corpi idrici a carattere internazionale).

Secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 21 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'art.96, comma 8, del D.lgs. n° 152 del 2006, *"tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni ... non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura..."*.

Ai sensi dell'art. 7 del citato R.D. 1775/1933 come modificato dall'art. 96 del D.lgs. n° 152 del 2006, le domande di concessione sono trasmesse all'Autorità di bacino territorialmente competente che, entro termini stabiliti in funzione della natura della concessione richiesta, si esprime in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano regionale di tutela delle acque, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.

Il medesimo art.7 del Testo Unico stabilisce inoltre che tra più domande di concessione "concorrenti" deve essere preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche, in relazione a ben specifici e prefissati criteri ambientali, e che il provvedimento di concessione può essere rilasciato solo "se:

- a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;
- b) e' garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;
- c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico".

Inoltre l'articolo 21 del regio decreto stabilisce che:

"Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono

assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio."

Quadro regionale

I procedimenti amministrativi di concessione sono regolati, a livello regionale, da specifici regolamenti o atti amministrativi; alcune Regioni (ad esempio il Piemonte) hanno predisposto nell'ambito della specifica disciplina dei procedimenti amministrativi di nuova concessione (rinnovo/varianti) strumenti per assistere il procedimento di concessione, con particolare riferimento alle utenze irrigue; sono state redatte in tal senso apposite Linee guida metodologiche per la verifica dei fabbisogni irrigui, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti della risorsa tra i vari utilizzatori in condizione di magra, sulla base degli ordinamenti colturali in atto e dei principi di una corretta pratica agricola, in coerenza con la rilevante pianificazione in materia di acque.

Tali linee guida indicano come determinare la portata massima di concessione (in relazione al mese di maggiore idroesigenza). I disciplinari di concessione delle utenze irrigue, ove rivisti alla luce di tali linee guida, contengono le modalità di riduzione del prelievo in presenza di condizione di magra ordinaria con l'individuazione della portata minima nel corpo idrico, misurata all'idrometro di riferimento, al di sotto della quale l'Autorità concedente procede alla riduzione dei prelievi concessi.

Nelle Province Autonome di Bolzano e Trento specifici strumenti di pianificazione, i Piani Generali di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP), regolamentano nel dettaglio l'utilizzazione delle acque anche nel settore agricolo, definendo i quantitativi massimi che possono essere concessi ad uso irriguo, gli obblighi, per le concessioni esistenti con modalità irrigue a scorrimento, concernenti il passaggio, in fase di rinnovo, a tecniche che consentono un maggiore risparmio idrico, l'adozione di sistemi di irrigazione che prevedano, ad esempio, la costruzione di bacini di raccolta o la limitazione dell'utilizzo idrico nel corso della giornata, attraverso le turnazioni.

Nella Regione del Veneto, il Piano di Tutela delle Acque stabilisce che in sede istruttoria delle domande di concessione deve essere posta particolare attenzione alla congruità delle portate e volumi richiesti con le necessità dichiarate, tenuto conto, per le coltivazioni agricole, dell'opportunità di promuovere coltivazioni a basso fabbisogno idrico.

Nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le Norme di Attuazione del progetto di Piano di tutela, prevedono che, ai fini del rilascio delle autorizzazioni a derivare per finalità irrigue, debba essere presentato il piano colturale ed indicata la tecnica di irrigazione adottata, ai fini del rispetto dell'equilibrio del bilancio idrico e del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.

In Piemonte l'art. 42 delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque ha individuato come strumento per il conseguimento del risparmio idrico in agricoltura, oltre che la promozione della diffusione di tecniche di uso dell'acqua a basso impatto sulla risorsa idrica ed il miglioramento dell'efficienza delle reti di trasporto dell'acqua, anche il divieto di realizzare nuovi pozzi per l'irrigazione a scorrimento, ammettendo eccezioni per l'irrigazione di soccorso da attuare a cura dei Consorzi e per sostituire pozzi interrati, in assenza di risorsa superficiale e adeguate strutture consortili.

Altre regioni, come ad esempio la Sardegna, hanno organizzato il sistema delle concessioni di derivazione d'acqua in modo centralizzato, ossia nella forma di un "Sistema Idrico Multisetoriale" che governa l'approvvigionamento idrico per il comparto civile, irriguo ed industriale, costituito dall' "insieme delle opere di approvvigionamento idrico e adduzione che, singolarmente o perché parti di un sistema complesso, sono suscettibili di alimentare,

direttamente o indirettamente, più aree territoriali o più categorie differenti di utenti, contribuendo ad una perequazione delle quantità e dei costi di approvvigionamento”.

Con particolare riferimento alle attività riguardanti i pareri sulle domande di concessione idrica, al fine di garantire e verificare la sostenibilità delle derivazioni da acque superficiali e sotterranee, il Piano di Gestione del Distretto della Sardegna prevede la mappatura del territorio regionale in funzione del livello di criticità dei prelievi stessi.

Infine con riferimento ai pareri di cui all’art. 7 comma 2 del R.D. 1775/1933 e s.m.i. in merito alla istanze di concessione di derivazione di acque sotterranee, relativamente alle richieste per uso irriguo, l’Autorità di bacino del Fiume Po solitamente richiede per tali usi la verifica del reale fabbisogno idrico delle colture, la verifica della possibilità di intraprendere o migliorare azioni di risparmio della risorsa idrica da attuarsi preferibilmente con l’utilizzo di efficienti tecniche di irrigazione, la verifica dell’eventuale possibilità di approvvigionamento da acque superficiali.

2.6.2 Stato di fatto

A scala nazionale deve essere anzitutto ricordato il progetto SIGRIA (Sistema Informativo per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura), finanziato dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali nell’ambito dei Programmi Interregionali previsti dalla Legge 499/99 "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale".

Il SIGRIA consente di descrivere, analizzare e aggiornare in modo integrato – a scala nazionale - tutti gli aspetti relativi all’impiego dell’acqua per l’irrigazione e fornisce un quadro conoscitivo omogeneo per tutte le regioni italiane. Costituisce, inoltre, uno strumento per l’analisi e la pianificazione rivolto sia alle Amministrazioni regionali e nazionali sia agli Enti irrigui, direttamente responsabili della gestione e strumento di supporto alla programmazione finanziaria del MIPAAF nell’ambito degli investimenti per l’irrigazione.

A livello regionale si segnalano di seguito le esperienze di alcune regioni nello sviluppo di sistemi informatici a supporto delle attività di pianificazione e gestione delle risorse idriche.

In Regione Valle d’Aosta, l’Amministrazione regionale, oltre alle informazioni contenute nel SIGRIA, ha organizzato un archivio informatizzato che contiene, dal 1948 (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, Norme dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta) ad oggi, i dati su istanze presentate e decreti di concessione con dati su portate e planimetria; per le istanze precedenti, quindi dall’emanazione del R.D. 1775/1933 al 1948 (i cosiddetti antichi diritti), in parte le domande sono state accolte con parere positivo e prorogate sulla base dei dati contenuti nelle stesse domande presentate. Tutte le concessioni scadranno a fine 2015, e in sede di rinnovo si prevede di regolarizzare le istanze relative ai cosiddetti antichi diritti, riesaminando inoltre tutte le concessioni sulla base della revisione/aggiornamento del PTA e dello stato di fatto delle superfici irrigate.

In Regione Piemonte è attivo un sistema informatico delle risorse idriche che contiene oltre alle informazioni derivanti dal monitoraggio delle acque e relative agli scarichi, anche le informazioni tecniche sui prelievi idrici richiesti e concessi, con riferimento a tutte le tipologie di uso dell’acqua, compresi i dati relativi ai quantitativi derivati.

Con riferimento alla gestione della risorsa irrigua a livello regionale si riporta, a titolo di esempio, nel Box 7 che segue, un esempio illustrativo relativo alle iniziative per il risparmio idrico e l’uso efficiente della risorsa messe in campo dalle regioni Emilia Romagna e Campania.

Box 7

Uso efficiente della risorsa idrica, esperienze in corso

Regione Emilia-Romagna

Nell'ambito dell'istruttoria tesa al rilascio di concessioni di risorsa idrica, procedimento normato dal Regolamento Regionale n.41/01, la Regione, in ottemperanza agli indirizzi e direttive nazionali, provvede a verificare prioritariamente:

- la congruità dei prelievi richiesti con le esigenze di tutela del corpo idrico derivato, ovvero che il prelievo richiesto non infici il raggiungimento degli obiettivi fissati, per il corpo idrico derivato, dalla pianificazione di settore;
- la congruità delle portate richieste rispetto alle necessità d'uso, ovvero viene verificato che la risorsa richiesta sia congrua rispetto all'estensione del fondo da irrigare, alle colture praticate, al tipo d'impianto adibito ad irrigazione.

La concessione viene altresì rilasciata commisurando le possibilità di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse.

Nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni previste dalla L.R. 28/1999 di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente, finalizzata per i sistemi di produzione agricola di qualità, la Regione Emilia-Romagna, d'intesa con i Consorzi di bonifica, ha predisposto un servizio a favore degli agricoltori, "servizio IRRINET, attraverso il quale l'agricoltore ha la possibilità di irrigare le colture con efficienza e risparmio di risorsa. L'agricoltore invia i dati relativi alla coltura da irrigare e al tipo di impianto irriguo, per via telematica, al Consorzio, il quale fornisce il consiglio irriguo circa quando e quanto irrigare. Attualmente questo servizio copre circa il 34% della superficie irrigata della regione. I Consorzi di bonifica possono quindi conoscere i consumi di risorsa dei propri distretti irrigui e prevedere quanto derivare e quanto immetterne in rete.

La Regione impone, per le derivazioni assoggettate a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, l'obbligo della misurazione di almeno 2 delle seguenti portate: transitanti nel corpo idrico derivato; derivate; DMV stabilito nell'atto concessorio. Tale obbligo viene esteso anche ad altri prelievi diversi da quelli sottoposti a VIA, qualora se ne riscontri la necessità.

Regione Campania.

La Regione Campania utilizza sul proprio territorio lo strumento IRRISAT. Nato dalle precedenti esperienze del Piano Regionale di Consulenza Irrigua in Campania, IRRISAT è una proposta innovativa per migliorare la gestione delle risorse idriche in agricoltura. Il progetto ha per obiettivo lo sviluppo e l'applicazione di un sistema di supporto all'irrigazione, sia a scala aziendale che consortile, basato sull'impiego di immagini satellitari.

L'osservazione dallo spazio delle superfici agricole viene utilizzata per il monitoraggio dello sviluppo delle colture, con un dettaglio di 20×20 m. È così possibile valutare il quantitativo massimo di acqua da utilizzare per irrigazione (consiglio irriguo) entro poche ore dall'acquisizione satellitare.

L'informazione viene distribuita agli utenti finali, singole aziende agricole e consorzi di bonifica ed irrigazione, attraverso telefonia cellulare (SMS) ed Internet (e-mail e pagine dedicate Web-GIS).

Irrisat è un esempio importante di utilizzo delle tecnologie di osservazione della Terra nella gestione del territorio. Il know-how tecnico e scientifico presente in Irrisat è un valore aggiunto d'importanza strategica per la salvaguardia delle risorse idriche in Campania.

2.6.3 *Interventi di adeguamento da introdurre tra le misure del secondo piano di gestione*

L'aggiornamento del bilancio idrico costituisce lo strumento conoscitivo, circa la disponibilità spazio temporale della risorsa e della domanda di acqua, idoneo a disegnare la strategia futura per le politiche settoriali compresa quella agricola e gli indirizzi normativi al fine di identificare e attuare le azioni prioritarie da attivare per conseguire un uso sostenibile della risorsa idrica e rendere complessivamente più adeguato il sistema concessorio alla reale disponibilità di acqua.

Si riporta di seguito (Box 8), a titolo di esempio, l'attività in corso nel Distretto del Po per l'elaborazione del Piano di Bilancio idrico, misura prioritaria del Piano di gestione.

Box 8

Piano di bilancio idrico, Autorità di bacino del Fiume Po

Con riferimento al Piano di bilancio idrico (PBI) questo è stato inserito tra le misure prioritarie e urgenti di attuazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, elencate nell'Allegato alla relativa delibera di adozione del Comitato istituzionale n. 1 del 24 febbraio 2010 (art. 14, comma 1). Esso è quindi lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo con il quale vengono pianificate e programmate le linee di intervento e le azioni necessarie per il raggiungere e mantenere l'equilibrio del bilancio idrico, al fine del raggiungimento degli obiettivi del Piano di Gestione. Il processo per la formazione del Piano del Bilancio, articolato nelle tre fasi di "Accesso alle informazioni", "Consultazione" finalizzata alla "Valutazione globale provvisoria dei problemi relativi alla gestione delle acque, significativi a livello di distretto idrografico del fiume Po", e "Progetto di Piano", ha preso avvio ufficialmente nell'ottobre del 2010. Il "Calendario, programma e misure consultive per l'elaborazione del Piano del Bilancio Idrico" è stato pubblicato il 6 ottobre 2010; la Valutazione Globale Provvisoria è stata pubblicata il 6 ottobre 2011 e la II fase della partecipazione attiva, propedeutica alla stesura del Progetto di Piano, si è conclusa il 6 luglio 2012.

Tuttavia, a partire dal 2011 la Commissione Europea, con il cosiddetto "fitness check", ha dato un nuovo impulso al processo di rinnovamento delle politiche comunitarie sulle risorse idriche, prendendo spunto in particolare dall'analisi dei Piani di Gestione dei distretti Idrografici nel frattempo adottati dagli stati membri, e dalla relativa valutazione in termini di efficacia e capacità di raggiungimento degli obiettivi della DQA. A livello Comunitario sono state quindi avviate numerose iniziative attinenti la politica delle acque, da considerare nell'ambito della pianificazione distrettuale. Tutte le iniziative sono caratterizzate dalla coerenza con le finalità della strategia di sviluppo economico "Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse – Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020", che riconosce le risorse naturali quali base essenziale per l'operatività dell'economia europea e mondiale e per la qualità della vita, ed il loro uso più efficiente come condizione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Pertanto la pubblicazione del Progetto del Piano di bilancio idrico è stata posticipata a fine di renderlo adeguato ai nuovi indirizzi comunitari, e completo rispetto alla possibilità di utilizzare i nuovi strumenti messi a disposizione e si è iniziato un processo di rivalutazione dell'articolazione del progetto di PBI, che ne ha causato una profonda revisione, in termini di contenuti, modalità di sviluppo e tempistica.

Alcune Regioni (Box 9) hanno provveduto a sviluppare nella precedente pianificazione interventi per l'aumento dell'efficienza della distribuzione dell'acqua in agricoltura, da proseguire ed estendere nel nuovo ciclo di programmazione in sinergia con il PSR 2014-2020.

Box 9

Interventi programmati dalla Regione Siciliana per l'aumento dell'efficienza della distribuzione dell'acqua in agricoltura

La regione Siciliana proseguirà con gli interventi già avviati da qualche anno sui seguenti tre elementi principali:

- Manutenzione straordinaria, ammodernamento funzionale e miglioramento ed efficientamento delle reti di adduzione e distribuzione irrigua.
- Incentivazione delle pratiche agronomiche di risparmio irriguo.
- Attività di informazione e divulgazione specialistica di settore.

Per quanto riguarda il primo punto si evidenzia che già da qualche anno sono in corso di realizzazione numerosi interventi da parte di tutti i consorzi di bonifica della regione, finanziati dallo Stato (Gestione Commissariale ex Agensud, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero dell'Economia), o cofinanziati da Unione Europea, Stato e Regione (mis. 125/b del PSR Sicilia 2007-2013). Tali interventi mirano principalmente a sostituire le vecchie reti di distribuzione a pelo libero (canalette) con moderne reti in pressione, a sostituire le reti tubate degradate, specie quelle realizzate con materiali obsoleti o fuori norma (reti in cemento-amianto) e a installare sistemi di automazione, telecontrollo e telecomando degli impianti.

Tali interventi saranno proseguiti e rafforzati nel nuovo ciclo di programmazione nazionale e comunitaria.

Per quanto riguarda il secondo punto si evidenzia che la Regione, attraverso alcune misure del PSR Sicilia 2007-2013, ha già avviato interventi di incentivazione delle più moderne pratiche agronomiche che mirano ad un sensibile risparmio di acqua in agricoltura, sia attraverso il finanziamento di impianti di distribuzione irrigua a microportata di erogazione (a goccia e a spruzzo) sia attraverso aiuti diretti agli agricoltori che si impegnano ad utilizzare modelli di bilancio idrico semplificati, tra cui il programma di irrigazione guidata IRRISIAS, messo a disposizione gratuitamente dal Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS) della Regione, che consente elevate performance di funzionamento grazie alla fitta ed efficiente rete di rilevazioni agrometeorologiche, all'integrazione modellistica delle previsioni meteorologiche ad alta risoluzione spaziale e ad una specifica calibrazione sul territorio regionale dei più moderni modelli di bilancio idrico disponibili.

Tali iniziative saranno proseguite e migliorate nel nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, con particolare riguardo ad un'applicazione territoriale dei modelli di bilancio idrico.

Per quanto riguarda il terzo punto si evidenzia che la Regione proseguirà con maggiore impegno quanto già peraltro fatto finora in merito alla divulgazione delle più moderne tecniche di irrigazione che mirano ad un sensibile risparmio idrico attraverso le iniziative di cui al precedente punto 2.

Il piano Irriguo Regionale della regione Campania per il miglioramento dell'efficienza delle pratiche irrigue

Inoltre, sempre al fine di migliorare le pratiche irrigue, anche in relazione agli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, la Regione Campania con Delibera della Giunta Regionale n. 50 del 07/03/2013 ha approvato il piano irriguo regionale (PIR), e, in particolare con l'obiettivo di pianificare gli interventi nel campo delle infrastrutture irrigue in funzione delle effettive esigenze delle aree irrigue regionali.

Gli interventi previsti dal Piano sono stati predisposti in funzione delle macroaree individuate dalla programmazione regionale dettata dal Piano di Sviluppo Rurale raggruppandole in 3 aree: costiere, mediane e interne.

Per il raggiungimento degli obiettivi operativi è stata utilizzata una matrice con 4 livelli di priorità (altissima, alta, medio-alta e media) che consente di concentrare gli sforzi e le risorse per una maggiore gradualità degli investimenti in relazione ai territori e delineare un processo di decisione e scelta sulla base di un reale fabbisogno di investimenti.

Le finalità del Piano irriguo si inseriscono in un contesto ordinato di obiettivi individuando, in una visione di lungo periodo, priorità finalizzate ad azioni, quali, tra le altre: il miglioramento dell'efficienza dei sistemi irrigui collettivi (riconversione reti a pelo libero in reti tubate a pressione, ristrutturazione reti) e l'ammodernamento volto a contenere le inevitabili perdite del sistema e a rendere meno onerosa la manutenzione ed a razionalizzare la gestione in forma completamente automatizzata, secondo volumi e durate prefissati.

Tra gli obiettivi trasversali è previsto il riuso di acque reflue depurate.

Le misure di controllo delle estrazioni da sviluppare ulteriormente nel prossimo ciclo di pianificazione sono riassunte nella scheda 6.

SCHEDA 6

Azioni da intraprendere nel periodo 2014-2021

Sulla base del bilancio idrico qualora disponibile, e comunque tenuto conto del quadro conoscitivo dei fabbisogni, della eventuale significatività delle pressioni e dello stato ambientale dei corpi idrici interessati (stato ecologico per i corpi idrici superficiali e stato quantitativo per i corpi idrici sotterranei), le Autorità competenti provvederanno alla disamina delle concessioni irrigue, con priorità a quelle in scadenza nel periodo di vigenza del secondo ciclo di gestione del piano e di quelle già scadute e non ancora rinnovate, per assicurare una equa allocazione della risorsa.

Tale attività dovrà assicurare una adeguata allocazione della risorsa ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali (mantenimento/raggiungimento del buono stato ecologico dei corpi idrici).

Nel corso del 2015 il Ministero dell'Ambiente, ove necessario, adeguerà i criteri per la definizione del Deflusso minimo vitale ai criteri stabiliti da apposite linee guida comunitarie per il calcolo del "flusso ecologico".

2.7 Misure per il controllo dell'inquinamento da scarichi da origini puntuali che possono provocare inquinamento (Articolo 11.3 g)

Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 prevede l'obbligo di autorizzazione preventiva, da parte dell'autorità competente, per tutti gli scarichi, compresi quelli derivanti da aziende sottoposte alla direttiva IPPC. Inoltre è proibito lo scarico sul suolo (art. 103) e nelle acque sotterranee (art.104)

Nel prossimo ciclo di pianificazione proseguiranno le azioni per il controllo degli scarichi puntuali del settore agricolo, in attuazione della vigente normativa.

SCHEDA 7

Azioni da intraprendere nel periodo 2014-2021

Si proseguirà nell'attuazione delle norme vigenti relative al controllo dell'inquinamento da fonti puntuali

2.8 Misure per il controllo dell'inquinamento da altre fonti diffuse, Articolo 11.3 h)

2.8.1 Stato di fatto

a) Prevenzione dell'inquinamento da pratiche di fertilizzazione (azoto, fosforo, sostanza organica, metalli pesanti)

Oltre alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche le zone che non presentano problematiche connesse all'inquinamento da nitrati (di seguito: zone "ordinarie") sono soggette a norme per la prevenzione dell'inquinamento derivante dalle pratiche di fertilizzazione. L'Italia, infatti, ha dettato norme per l'intero ciclo dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (produzione, raccolta, stoccaggio, fermentazione e maturazione, trasporto e spandimento) su tutto il territorio nazionale (comma 2 dell'articolo 112 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152), stabilendo norme generali per tutte le pratiche di fertilizzazione. Il Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 maggio 2012, stabilisce i Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Tale norma tecnica costituisce il quadro di riferimento per l'adozione delle norme regionali. Sulla base di tale decreto, le Regioni hanno provveduto a stabilire norme vincolanti anche al di fuori delle zone vulnerabili.

Si assicura in tal modo il controllo dell'inquinamento delle acque da nitrati e da altre sostanze quali fosforo, sostanza organica, solidi sospesi, metalli pesanti.

In sintesi le misure previste nelle zone ordinarie sono di seguito descritte.

Misure relative ai periodi di divieto di spandimento dei fertilizzanti chimici e degli effluenti di allevamento: le regioni, hanno stabilito un periodo minimo di divieto nell'utilizzo dei liquami nei mesi invernali, compreso tra i 60 e i 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1 novembre e la fine di febbraio (articolo 5 del DM 7 aprile 2006)⁵.

Misure relative allo stoccaggio degli effluenti di allevamento: (Articoli 6, 7 e 8 del DM 7 aprile 2006) tutte le regioni, oltre a prevedere le caratteristiche tecniche dei contenitori di stoccaggio, hanno stabilito periodi minimi di stoccaggio, differenziati in funzione della tipologia di effluente. In particolare, per quanto riguarda gli effluenti in forma palabile (letami) il periodo minimo di stoccaggio prescritto è di 90 giorni; per quanto riguarda gli effluenti in forma non palabile (liquami), la capacità minima dei contenitori di stoccaggio varia in relazione all'area geografica. Nelle regioni del nord Italia è previsto un periodo di stoccaggio di 120 giorni per gli allevamenti bovini, bufalini, equini e ovicaprini; 180 giorni per tutte le altre tipologie di allevamento. Nelle regioni del centro-sud è stabilito per i liquami un periodo di stoccaggio minimo di 90 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini; in assenza di tali caratteristiche, è stabilito un volume di stoccaggio non inferiore a 120 giorni. Una capacità di stoccaggio di 120 giorni è prevista anche per tutte le altre tipologie di allevamento.

Misure relative alla limitazione dell'applicazione al terreno di fertilizzanti chimici e degli effluenti di allevamento: i regolamenti regionali prevedono criteri generali per l'utilizzazione agronomica che includono, ad esempio, la prescrizione che il quantitativo di azoto applicato e i tempi di distribuzione debbano essere commisurati al fabbisogno delle colture. Inoltre, ferma restando la prescrizione che l'apporto di azoto con i fertilizzanti non deve superare il fabbisogno delle colture, alcune regioni hanno definito in dettaglio, attraverso apposite tabelle

⁵ con l'esclusione di Sicilia, Basilicata, Liguria e Friuli-Venezia Giulia, Sardegna

allegate ai regolamenti regionali, i quantitativi massimi di azoto totale somministrabile per ciascuna coltura, o determinano valori soglia per i fabbisogni culturali.

Per le aziende con un carico di bestiame superiore alle 500 UBA (Unità di bestiame adulto) e per le aziende con allevamenti di tipo intensivo (aziende IPPC) che necessitano quindi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) tutte le regioni prevedono l'obbligatorietà della presentazione del Piano di Utilizzazione agronomica (PUA) che deve dimostrare, attraverso l'equazione di bilancio, l'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto di azoto alle colture, proveniente dall'ambiente e dalla fertilizzazione azotata e/o minerale.

Merita infine evidenziare la regolamentazione del sistema autorizzativo che si basa sulla comunicazione (art. 18 del DM 7 aprile 2006) per l'utilizzazione agronomica, sia nelle zone ordinarie, sia in quelle vulnerabili. I contenuti della comunicazione sono diversificati a seconda della dimensione aziendale (maggiore la dimensione, più numerose le informazioni da trasmettere) e delle attività svolte dalla singola azienda (produzione e/o utilizzazione degli effluenti).

Le regole in merito all'applicazione di fertilizzanti chimici e degli effluenti di allevamento su terreni in forte pendenza: i regolamenti regionali fissano limiti di pendenza (articolo 5 del DM 7 aprile 2006) oltre i quali è vietato l'utilizzo dei liquami (limite del 10% che può essere incrementato oltre il 20% - 25% in presenza di precise sistemazioni idraulico - agrarie).

Le regole di applicazione di fertilizzanti chimici e degli effluenti di allevamento su terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o innevati: è previsto il divieto di applicazione degli effluenti zootecnici al terreno saturo d'acqua, inondato, gelato o innevato, (articoli 4 e 5 del DM 7 aprile 2006).

Le regole di applicazione di fertilizzanti chimici e degli effluenti di allevamento su terreni adiacenti ai corsi d'acqua. (articoli 4 e 5 del DM 7 aprile 2006): tutte le regioni hanno stabilito il divieto di utilizzo, stabilendo un regime diversificato per le varie tipologie di fertilizzante utilizzato (letame o liquame) e di corpo idrico interessato. In particolare, si prevede un regime più severo per i liquami quando applicati in prossimità di corsi d'acqua (10 m per i liquami; 5 m per i letami) ed in prossimità di laghi, acque marino-costiere e di transizione (10 m per i liquami e 5 m per i letami).

Misure relative al quantitativo massimo di azoto da effluenti di allevamento che può essere applicato al suolo: l'utilizzazione agronomica degli effluenti è consentita purché sia garantita la tutela dei corpi idrici e il raggiungimento degli obiettivi di qualità. Per quanto riguarda i limiti di applicazione di effluenti di allevamento al suolo è stabilito un apporto massimo di azoto (Articoli 10 e 19 del DM 7 aprile 2006).

Il D.M. 7 aprile 2006, inoltre, contiene criteri di controllo e verifica della concentrazione di fosforo nei terreni oggetto di distribuzione di effluenti di allevamento per evitare eccessi nelle zone più intensamente coltivate.

b) Prevenzione dell'inquinamento da prodotti fitosanitari

In attuazione della direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150, ai sensi dell'art.6 del citato decreto legislativo, è stato adottato con D.M. 22 gennaio 2014, il Piano d'azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Il Piano si applica sull'intero territorio nazionale e, oltre a confermare quanto già previsto dalla DQA, prevede una serie di

azioni volte a proteggere la qualità delle acque sotterranee e superficiali oltre che gli ecosistemi acquatici attraverso:

- la predisposizione di linee guida di indirizzo (cfr. paragrafo A.5.1);
- l’adozione di misure specifiche da parte delle Regioni e Province autonome per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile (cfr. paragrafi A.5.2, A.5.2.1, A.5.2.2.2);
- l’adozione di misure volontarie di accompagnamento per la mitigazione del rischio, volte a minimizzare i rischi associati alla deriva, al ruscellamento e alla percolazione dei prodotti fitosanitari (cfr. A.5.2.2.3);
- l’adozione di misure per la tutela dei corpi idrici a scopo ricreativo, incluse le acque di balneazione (cfr. paragrafo A.5.3)
- la definizione di criteri ambientali minimi da inserire nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie, tenendo conto della necessità di limitare nel massimo grado possibile i rischi per l’ambiente (cfr. paragrafo A.5.4)
- la definizione di criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari nella rete stradale e autostradale, tenendo conto della necessità di limitare nel massimo grado possibile i rischi per l’ambiente (cfr. paragrafo A.5.5)
- la promozione di progetti e iniziative di ricerca, anche valorizzando gli strumenti già esistenti quali piattaforme tecnologiche, reti di ricerca, sistemi informativi, al fine di garantire che gli argomenti oggetto del Piano siano adeguatamente trattati nei percorsi di “Alta formazione” e nei PNR (Programmi Nazionali della Ricerca) oltre che nei programmi di ricerca finanziati dall’Unione Europea (Horizon 2020).

Con riferimento alle misure in vigore precedentemente al recepimento della Direttiva 2009/128/CE si riportano, a titolo di esempio, (Box 10) le misure attivate, sin dal 2003 dalla regione Piemonte in materia di controllo dell’inquinamento da prodotti fitosanitari.

Box 10

Prevenzione dell’inquinamento da prodotti fitosanitari, il caso della regione Piemonte

Le misure attivate in Piemonte per la prevenzione dell’inquinamento da prodotti fitosanitari riguardano fondamentalmente la designazione delle Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari con D.C.R. n. 287-20269 de 17/06/2003.

La Delibera individua come aree vulnerabili alcune porzioni del territorio piemontese e reca una proposta di interventi, recepiti dal D.M. 9 marzo 2007 ed un programma di approfondimento conoscitivo. Sono stati, a tal fine, attivati monitoraggi specifici nell’ambito del Sistema regionale di monitoraggio ambientale delle risorse idriche.

In relazione all’attuazione della Direttiva 2009/128 la Regione Piemonte ha promosso, con DGR del 28 novembre 2012 n° 55-4984, l’attivazione di un apposito Gruppo di lavoro a livello regionale costituito da rappresentanti degli Assessorati Ambiente, Agricoltura e Sanità. Tale gruppo ha contribuito sia alla fase di consultazione pubblica della bozza di Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) sia alle fasi successive di redazione del documento finale. Ad oggi si è nella fase di individuazione delle misure e/o specificazione dei contenuti delle linee guida previste dal documento per la definizione di azioni integrative.

Le norme contenute nella pianificazione regionale, inoltre, prevedono la predisposizione di codici di buona pratica agricola per l’uso dei prodotti fitosanitari e per la riduzione dell’apporto di fosforo. Ad

oggi è stata redatta una bozza del documento tecnico condiviso tra i tecnici dell'Ambiente e dell'Agricoltura.

Per il futuro si intendono adottare i codici di buona pratica agricola e promuoverne la divulgazione presso il mondo agricolo.

2.8.2 *Interventi di adeguamento da introdurre quali misure del secondo piano di gestione*

SCHEDA 8

Azioni da intraprendere nel periodo 2014-2021 per la riduzione dell'inquinamento da fonti diffuse

Nel processo di revisione dei piani di gestione dei distretti idrografici di cui all'art.13 della Direttiva 2000/60/CE le regioni, in collaborazione con le autorità di bacino, esamineranno i risultati conseguiti nella prevenzione dell'inquinamento da fonti diffuse attraverso:

- l'attuazione della normativa vigente in materia (DLgs 152/2006, articoli 92, 93 e 112 e D.Lgs 150/2012 sull'uso sostenibile dei pesticidi; DM 7 aprile 2006, normative regionali di recepimento);
- le misure volontarie per la prevenzione dell'inquinamento da fonti diffuse, previste dai Programmi di Sviluppo Rurale nel periodo 2007-2013.

Le regioni, in occasione delle prossime scadenze per il riesame e la revisione dei programmi di azione in attuazione degli obblighi di cui all'articolo 92 del D.Lgs 152/2006, anche tenuto conto degli esiti dei programmi di monitoraggio periodico dei suoli, valuteranno l'opportunità di disciplinare gli apporti di fosforo per coltura, sulla base di criteri da stabilirsi a livello nazionale.

Le Regioni assicureranno il supporto alle misure appropriate per la prevenzione dell'inquinamento da fonti diffuse nell'ambito dei piani di sviluppo rurale 2014-2020 e ne verificheranno l'effettivo utilizzo da parte delle aziende agricole.

2.9 **Misure volte a garantire che le condizioni idromorfologiche del corpo idrico permettano di raggiungere lo stato ecologico prescritto**

2.9.1 *Stato di fatto*

Il quadro normativo nazionale e regionale garantisce che gli interventi eseguiti nelle aree limitrofe ai corpi idrici e che possono avere impatto, tra le altre, anche sulle condizioni morfologiche, siano soggetti a verifica e valutazione di impatto, ad esempio attraverso la normativa sulla valutazione di impatto ambientale e sulla valutazione di incidenza (nazionale e regionale).

Inoltre, l'articolo 115 del D.Lgs 152/2006 prevede specifiche misure di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici. In particolare, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, è prevista l'emanazione da parte delle regioni della disciplina per gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune. Tali interventi sono comunque soggetti all'autorizzazione prevista

dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.

Si ricordano, inoltre, le normative stabilite a livello nazionale e regionale in attuazione della direttiva nitrati e la normativa in materia di gestione degli effluenti di allevamento, già precedentemente citata, che prevedono il rispetto di fasce non fertilizzate in fregio ai corsi d'acqua, ove possibile inerbite, di ampiezza da 5 a 10 m in relazione al tipo di corpo idrico interessato e al tipo di fertilizzante. Le norme relative alle fasce non fertilizzate, come precedentemente evidenziato, oltre ad applicarsi nelle zone vulnerabili designate, si applicano, almeno per alcune tipologie di fertilizzanti, sull'intero territorio nazionale .

Infine, le norme nazionali e regionali (vedi ad esempio per la regione Lombardia DGR n. 9/1060 del 22 dicembre 2010, Allegato 1) prevedono misure di conservazione con limitazioni, autorizzazioni, proibizioni di talune pratiche nelle zone limitrofe ai corsi d'acqua, nelle aree umide, e in talune aree agricole in attuazione delle Direttive Habitat e Uccelli selvatici. Tali misure includono limitazioni relative all'uso di pesticidi, taglio dell'erba e di arbusti, bonifica idraulica, prelievo di acqua modificazioni morfologiche.

2.9.2 Interventi di adeguamento da introdurre quali misure del secondo piano di gestione

Non sono previste modifiche o integrazioni all'attuale pertinente quadro normativo.

Nell'ambito della definizione delle misure dei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 sarà verificata l'opportunità di riproporre misure, già in passato finanziate, relative allo sviluppo di infrastrutture verdi (Box 11).

Box 11

Sviluppo di infrastrutture verdi, Regione del Veneto

Per quanto concerne lo sviluppo di "infrastrutture verdi" la Regione del Veneto ha già promosso nella programmazione del PSR 2007-2013 e in quelle precedenti la conservazione e messa a dimora di nuove siepi e fasce tampone al fine migliorare il grado di biodiversità sul territorio, ridurre i fenomeni di erosione superficiale, la percolazione e il dilavamento dei composti azotati e migliorare la capacità di fissazione della CO₂ atmosferica e del suo immagazzinamento nel suolo .

In particolare, tali obiettivi si sono perseguiti mediante l'attuazione della Misura 214/a "Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti" che propone interventi aziendali di cura e mantenimento di fasce tampone, siepi e boschetti esistenti e con la Misura 216 Azione 5 "Impianto delle nuove formazioni di fasce tampone, siepi e boschetti" del PSR del Veneto, con la quale sono stati realizzati nuovi impianti su tutto il territorio regionale di pianura e collina.

Si segnala che:

- al 2011 i km di siepi e fasce tampone messi a dimora grazie al contributo fornito dalla Misura 216 azione 5, sono pari a circa 1262 km a cui si possono sommare i 2935 km derivanti dalle precedenti misure e programmazioni.
- al 2012 secondo il datawarehouse PSR della Regione del Veneto, i km di siepi e fasce tampone finanziati con la misura 214a del PSR 2007-2013 sono pari a circa 4794 km.

Tali misure, visto il considerevole numero di domande pervenute soprattutto negli ultimi anni di programmazione, verranno riproposte nella futura programmazione del PSR 2014-2020.

2.10 Misure per eliminare l'inquinamento delle sostanze prioritarie e per ridurre progressivamente l'inquinamento da altre sostanze

2.10.1 Stato di fatto

La maggior parte dei Distretti idrografici identificati sul territorio nazionale hanno completato le attività del primo inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite di sostanze prioritarie, a seguito del quale sono state identificate le sostanze rilevanti che influenzano la qualità delle acque superficiali. Tra queste sono state identificate alcune sostanze la cui presenza è direttamente riferibile all'attività agricola e segnatamente all'uso di prodotti fitosanitari.

Nel caso del Distretto idrografico delle Alpi Orientali, ad esempio, tra le sostanze "rilevanti" riconducibili all'attività agricola risultano: Chlorpiriphos (P), Trifluralin (P); tra le sostanze "non rilevanti": Esaclorobenzene (PP), Naftalene (P), Pentaclorofenolo (P).

Anche nel caso del Distretto Padano (Box 12) sono state identificate le sostanze prioritarie riconducibili all'attività agricola.

Box 12

Inventario sostanze prioritarie Distretto padano, sostanze rilevanti riconducibili all'attività agricola

Per quanto riguarda lo stato di fatto, in seguito all'attività del primo inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite di sostanze prioritarie è emerso che, per il distretto padano, le sostanze rilevanti che influenzano la qualità delle acque superficiali e che vengono ricondotte alle attività agricole sono:

Cod.CAS	Sostanza (MATRICE)	Regione	Tipologia di acque	Origini più comuni
72-54-8	DDD (SEDIMENTI)	Emilia Romagna	Transizione, <u>marino-costiere</u>	Prodotto degradazione del DDT
72-55-9	DDE (SEDIMENTI)	Emilia Romagna	Transizione, <u>marino-costiere</u>	Prodotto degradazione del DDT
50-29-3	DDT (SEDIMENTO)	Emilia Romagna	Transizione, <u>marino-costiere</u>	Insetticida
115-29-7	<u>Endosulfan</u> (ACQUA)	Piemonte, Lombardia (SQA), Val d'Aosta (SQA)	Fiumi	Insetticida
118-74-1	<u>Esaclorobenzene</u> (ACQUA)	Piemonte, Valle d'Aosta (SQA)	Fiumi	Fungicida
118-74-1	<u>Esaclorobenzene</u> (SEDIMENTI)	Emilia Romagna	Transizione	Fungicida
87-68-3	<u>Esaclorobutadiene</u> (ACQUA)	Lombardia	Fiumi	Solvente, erbicida

Tutte le sostanze prioritarie considerate rilevanti sono ormai fuori commercio da anni. Inoltre alcune sostanze prioritarie non rilevanti a scala di bacino appartenenti ai prodotti fitosanitari, possono essere presenti nelle acque superficiali in quantità dell'ordine di qualche decina di kg/anno in Lombardia:

diuron, isoproturon, simazina, Σ (aldrin dieldrin endrin isodrin).

Si rammenta che Diuron e Isoproturon sono tuttora in commercio, ma vengono utilizzati in quantità modiche. Simazina e gli insetticidici ciclodienici policlorurati sono invece fuori commercio.

Le seguenti misure supplementari, già inserite nel Piano di gestione del Distretto del fiume Po del 2010, sono già in atto in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna:

- Realizzazione di fasce tampone/ecosistemi filtro lungo il reticolo naturale ed artificiale di pianura.
- Diminuzione dell'utilizzo di prodotti fitosanitari, mediante la promozione del metodo di produzione integrata e dell'agricoltura biologica.
- Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari.

Come evidenziato nel paragrafo 2.8, in attuazione della direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 14 agosto 2012, ai sensi dell'art.6 del citato decreto legislativo, è stato adottato con D.M. 22 gennaio 2014 n.150, il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Il Piano si applica sull'intero territorio nazionale e prevede una serie di azioni per la tutela delle acque sotterranee e superficiali oltre che gli ecosistemi acquatici dall'inquinamento.

2.10.2 Adegamenti richiesti per il secondo piano di gestione

Nel periodo 2014-2020 si assicurerà l'attuazione della direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 14 agosto 2012 e l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Al riguardo si evidenzia che entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, i Ministeri competenti, adotteranno le linee guida per individuare le misure per la tutela delle acque superficiali e sotterranee e dell'acqua potabile. E' previsto, poi, che le Regioni inseriranno nei Piani di Gestione dei Distretti idrografici, le misure più idonee sulle base delle specificità territoriali.

A titolo di esempio si riporta di seguito un elenco di misure già individuate per il Distretto padano (Box 13)

Box 13

Esempio di misure per il controllo dell'inquinamento da sostanze prioritarie, Distretto padano

Nel prossimo progetto di piano le misure in atto verranno confermate per essere potenziate. A queste misure verranno aggiunte:

- - Individuazione delle zone vulnerabili ai prodotti fitosanitari in tutte le regioni del distretto padano.
- Implementazione della conoscenza dei carichi diffusi e della veicolazione dei prodotti fitosanitari usati in campo agricolo e che ricadono nell'elenco delle sostanze prioritarie.
- Inserimento nei piani di monitoraggio regionali delle nuove sostanze prioritarie: aclonifen, bifenoxy, cipermetrina, dicofol, eptacloro, quinoxifen, contenute nella dir 2013/39/CE non ancora recepita dalla normativa italiana.

Nel secondo ciclo di pianificazione ci si propone di promuovere la diffusione della realizzazione delle fasce tampone ottimizzando le ricadute positive sull'ecosistema attraverso l'incentivazione di elementi

aggiuntivi rispetto a quanto già previsto obbligatoriamente, ad esempio per la mitigazione dell'inquinamento da nitrati, e di una gestione secondo criteri omogenei sul territorio, ad esempio per l'attuazione della misura prevista in forma volontaria dal PAN. Gli aspetti che potranno essere incentivati, anche attraverso il ricorso a misure del PSR, sono l'ampliamento dell'estensione superficiale della fascia dal corpo idrico, la promozione di modalità specifiche di gestione delle fasce in relazione alle specificità delle pressioni, il coinvolgimento di un numero maggiore di soggetti anche utilizzando forme di aggregazione già attivate (es. Contratti di fiume/lago) per ottimizzare i risultati in termini ambientali.

2.11 Misure per evitare e/o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale, ad esempio dovuti ad inondazioni, anche mediante sistemi per rilevare o dare l'allarme al verificarsi di tali eventi

2.11.1 Stato di fatto

La normativa vigente, ed in particolare il D.Lgs. 152/2006, a recepimento di quanto disposto dall'allegato V, punto 1.3.3 della Direttiva Quadro Acque prevede la messa in atto di un monitoraggio di indagine i cui risultati costituiscono la base per la definizione di interventi specifici atti a rimediare agli effetti dell'inquinamento accidentale.

Ad oggi non sono noti episodi di inquinamento accidentale ascrivibili alle attività agricole che abbiano reso necessaria l'attivazione di tale modalità di monitoraggio.

La normativa nazionale di attuazione (D.Lgs. 334/1999 e D.Lgs. 238/2005) delle direttive Seveso (direttive 81/501/CEE, 2003/105/CE; per quella più recente, la direttiva 2012/18/UE, il termine di recepimento è fissato al 1° giugno 2015) identifica, peraltro, in base alla natura e quantità delle sostanze pericolose detenute, determinate categorie di attività economiche a rischio di incidente rilevante associando a ciascuna di esse determinati obblighi; tra le fattispecie considerate, quelle riferibili all'attività agricola sono i "depositi di prodotti fitosanitari".

La recente "Mappatura dei pericoli di incidente rilevante in Italia - Edizione 2013" (Rapporto ISPRA 181/2013) individua nell'ambito del territorio distrettuale gli impianti appartenenti alla predetta categoria.

Nel box 14 viene illustrata, a titolo di esempio, l'attività intrapresa in merito dalla regione Sardegna

Box 14

Misure per evitare e/o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale, l'esempio della Regione Sardegna

Nell'ambito delle attività di adempimento alla Direttiva "Alluvioni" 2007/60/CE e al D.Lgs n. 49/2010, recante "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni" da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale della Sardegna, la Direzione Generale del Distretto Idrografico della Sardegna ha provveduto a redigere la carta del "Danno Potenziale" di cui all'art. 6 del citato D.Lgs. 49/2010. Per la stesura di tale carta sono state rielaborate diverse informazioni territoriali acquisite dagli strati informativi ufficiali della R.A.S., (Sistema Informativo Territoriale Regionale –SITR e Sistema Informativo Regionale Ambientale – SIRA). In particolare sono state riportate, fra le altre, le informazioni relative agli impianti, di cui all'Allegato I del D.Lgs. n. 59/2005, che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione.

La suddetta carta del Danno Potenziale, unitamente alla ulteriore cartografia richiesta dall'Art. 6 del D.Lgs 49/2010, è stata approvata, sia nel formato cartaceo che digitale, dal Comitato

2.11.2 Adeguamenti richiesti quali misure del secondo piano di gestione

Contestualmente all'attuale fase di aggiornamento del progetto di Piano di gestione, è anche in corso l'attività di elaborazione del piano di gestione del rischio da alluvioni; per entrambi, la scadenza è fissata al dicembre 2015.

A norma di quanto previsto dal D.Lgs. 49/2010 (allegato I, parte A), nel primo piano di gestione del rischio di alluvioni dovrà tra l'altro figurare una sintesi, con il relativo ordine di priorità, delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, comprese quelle concernenti il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Tale aspetto costituirà pertanto uno dei temi attorno ai quali dovrà concretizzarsi il coordinamento tra Direttiva Quadro Acque e Direttiva Alluvioni.

3 MISURE SUPPLEMENTARI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE

3.1 Criteri per la valutazione della necessità di introdurre misure supplementari

La Direttiva quadro sulle acque (comma 2 dell'articolo 11) prevede che il programma di misure dei piani di gestione sia costituito dalle misure di base elencate al comma 3 del medesimo articolo (per il settore agricolo, in particolare, tutte quelle illustrate nel precedente capitolo 2) e da misure supplementari, ove necessario, qualora le misure di base non risultino sufficienti al raggiungimento del buono stato dei corpi idrici.

In attuazione dell'articolo 5 della Direttiva 2000/60/CE è stata realizzato e/o è in corso di realizzazione l'aggiornamento del quadro delle pressioni significative sui corpi idrici. L'analisi è coordinata a livello di Distretto al fine di utilizzare una metodologia il più possibile omogenea tra le regioni.

La metodologia per la caratterizzazione delle pressioni utilizzata a livello regionale per il primo Piano di gestione è stata rivista e integrata sulla base di un metodo di base comune da utilizzare a livello di distretto; l'attività prevede l'individuazione delle pressioni potenzialmente significative sulla base delle indicazioni dei documenti comunitari di riferimento, l'individuazione e il popolamento degli indicatori idonei a valutare le soglie di significatività, l'identificazione della reale significatività delle pressioni potenzialmente rilevanti, confrontando il dato con lo stato ambientale misurato al fine di verificare l'impatto esistente.

L'aggiornamento del quadro pressioni-stato-impatti consentirà di effettuare una revisione degli obiettivi stabiliti nel primo Piano di Gestione.

Completata tale analisi si procederà all'eventuale revisione/integrazione delle misure di tutela già attivate nell'ambito del primo ciclo di pianificazione e ad un eventuale aggiornamento delle stesse, considerando anche le sinergie con il PSR 2014-2020.

In molte regioni e distretti è già attiva una stretta collaborazione tra i tecnici che operano per l'attuazione della direttiva acque e i tecnici impegnati nell'attuazione delle politiche agricole e nell'elaborazione del PSR 2014-2020. Tale sinergia è proseguita nelle fasi della procedura di valutazione ambientale strategica del nuovo PSR. A livello metodologico nelle fasi di attuazione del PSR si dovrà collaborare per promuovere progetti specifici per territorio e orientati alla promozione della cooperazione (progetti collettivi) ottimizzando l'efficacia ambientale rispetto ad interventi isolati.

Al fine di individuare le esigenze prioritarie del territorio, la proposta delle misure dovrà tener conto dei risultati di classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici e dell'aggiornamento del quadro pressioni-stato-impatto effettuato ai sensi dell'articolo 5 della direttiva sopra descritto. In ogni caso non si potrà prescindere da una reale conoscenza delle richieste del territorio, da valutare preventivamente con i tecnici che operano nel mondo agricolo, al fine di assicurare un'adesione rilevante alle misure proposte.

3.2 Misure supplementari per affrontare l'impatto determinato dalle attività agricole

Come sopra evidenziato, al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 2000/60/CE (buono stato dei corpi idrici entro il 2015 o mantenimento dello stato elevato, ovvero eventuali obiettivi più restrittivi definiti per determinate aree protette), il programma di misure dei piani di gestione, oltre alle misure di base che devono obbligatoriamente far parte del programma, può richiedere l'applicazione di misure supplementari. Un elenco non esaustivo di misure supplementari, da prevedere qualora le misure di base non risultino sufficienti, è riportato nella Parte B dell' allegato

VI della direttiva 2000/60/CE, trasposto nell'allegato 11 alla Parte Terza del Dlgs 152/2006. Esso comprende le seguenti misure (elenco non tassativo)

- i) provvedimenti legislativi
- ii) provvedimenti amministrativi
- iii) strumenti economici o fiscali
- iv) accordi negoziati in materia ambientale
- v) riduzione delle emissioni
- vi) codici di buona prassi
- vii) ricostituzione e ripristino delle zone umide
- viii) riduzione delle estrazioni
- ix) misure di gestione della domanda, tra le quali la promozione di una produzione agricola adeguata alla situazione, ad esempio raccolti a basso fabbisogno idrico nelle zone colpite da siccità
- x) misure tese a favorire l'efficienza e il riutilizzo, tra le quali l'incentivazione delle tecnologie efficienti dal punto di vista idrico nell'industria e tecniche di irrigazione a basso consumo idrico
- xi) progetti di costruzione
- xii) impianti di desalinizzazione
- xiii) progetti di ripristino
- xiv) ravvenamento artificiale delle falde acquifere
- xv) progetti educativi
- xvi) progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione
- xvii) altre misure opportune

Le misure dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), applicate su base volontaria, possono svolgere un ruolo rilevante per ridurre le pressioni del settore agricolo sull'ambiente, anche in combinazione con gli strumenti relativi al primo pilastro (ad esempio: greening, condizionalità). Già la prima generazione di piani di gestione (piani di gestione 2010), ha attribuito un ruolo di rilievo alle misure dei PSR.

Il contributo effettivo delle misure agro-ambientali al raggiungimento degli obiettivi ambientali dipende da vari fattori, quali, ad esempio, la disponibilità sufficiente di fondi allocati alle misure rilevanti a fini ambientali e il livello di effettivo utilizzo delle misure/azioni e dei relativi fondi. Qualora le misure supplementari non risultino efficacemente utilizzate per le finalità individuate dai piani di gestione può risultare necessario rafforzare le misure di base o prevedere altre tipologie di misure supplementari aventi carattere vincolante.

Come già evidenziato in premessa, la concomitanza, nel periodo 2013-2014, della predisposizione dei piani di gestione delle acque e dei Programmi di Sviluppo Rurale consente di utilizzare al meglio le sinergie e le opportunità di finanziamento delle misure utili alla tutela delle acque e al miglioramento della gestione della risorsa idrica.

Ad oggi, considerato anche che i regolamenti concernenti l'attuazione della politica agricola comunitaria sono stati approvati soltanto a fine 2013, non è possibile fornire esempi dettagliati

delle azioni che si intendono mettere in campo in ambito nazionale e regionale, dato che le autorità competenti stanno lavorando alla messa a punto dei programmi.

Tuttavia, proprio in considerazione delle attività in corso, si ritiene utile sottoporre all'attenzione delle autorità competenti, per opportuna valutazione e considerazione nella definizione dei PSR 2014-2020, il documento riportato nell'**allegato 1** al presente piano, elaborato dalla Commissione Europea e discusso nel gruppo di lavoro "Direttiva Quadro acque e Agricoltura" nell'ambito delle attività in corso per l'attuazione della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE. Il documento, oltre a fornire un inquadramento generale delle opportunità di sinergie tra i diversi livelli di pianificazione, contiene esempi concreti di azioni rilevanti per la tutela delle acque in relazione al Regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale (n. 1305/2013); al Regolamento sui pagamenti diretti (n. 1307/2013) e al Regolamento orizzontale (n. 1306/2013).

Inoltre, in relazione alle attività di pianificazione e programmazione in corso si ritiene importante evidenziare il ruolo delle cosiddette misure di ritenzione naturale delle acque (ad esempio: fasce tampone, e, laddove possibile, infrastrutture verdi come il ripristino di zone ripariali, zone umide e pianure alluvionali per contenere le acque, sostenere la biodiversità e la fertilità del suolo, sistemi di raccolta delle acque, modifica di uso del suolo etc) per il raggiungimento degli obiettivi di diverse politiche ambientali, in particolare la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE e la direttiva alluvioni 2007/60/CE.

In proposito, la Comunicazione della Commissione "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee" Com 2012 (673) final (il cosiddetto Blueprint) raccomanda l'attuazione di tali misure con priorità di finanziamento nell'ambito dei fondi della politica agricola comunitaria, oltre che delle politiche di coesione).

Con riferimento alle misure supplementari previste dall'elenco esemplificativo della Direttiva Quadro acque, nei piani di gestione 2010 figurano i contratti di fiume e di lago (Box 15). Tali misure sono state proposte per affrontare, tra gli altri, gli impatti del settore agricolo; esse verranno riproposte anche nel prossimo ciclo di pianificazione.

Box 15

Esempio di misure supplementari: contratti di fiume e lago

I Contratti di fiume (CdF) e lago sono rappresentati tra le misure supplementari individuate dal Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico e allo sviluppo locale dei territori.

Tali strumenti trovano, inoltre, ormai una significativa diffusione a livello nazionale; è stata così vagliata la Carta Nazionale dei CdF, approvata durante il VII Tavolo Nazionale, che detta principi ed indirizzi a cui tutti i processi dei Contratti devono riferirsi.

Nell'ambito dell'Accordo di Partenariato per l'utilizzo dei Fondi Strutturali 2014/2020 è stato, peraltro, riconosciuto il valore di questi strumenti per la gestione dei fiumi e dei territori. I Contratti rappresentano uno strumento che incontra pienamente gli indirizzi forniti dai regolamenti europei (la crescita sostenibile, l'integrazione delle azioni e dei fondi, la partecipazione, l'applicazione integrata delle direttive "ambientali" quali la Direttiva quadro sulle acque – 2000/60/CE, la Direttiva alluvioni – 2007/60/CE, la Direttiva Habitat - 92/43/CEE) e le indicazioni di livello nazionale finalizzate a privilegiare la concentrazione territoriale dei fondi.

Essi possono quindi rappresentare una nuova frontiera del governo dei territori locali: l'agire attraverso questi strumenti deve rappresentare una priorità nella destinazione dei fondi, che in questo

modo verrebbero concentrati a scala locale per poter correttamente “aggredire” un territorio e le sue problematiche. Tali processi potranno essere ulteriormente rafforzati nell’ambito del secondo ciclo di pianificazione, in sinergia con gli obiettivi e le opportunità di finanziamento del PSR 2014-2020, al fine di realizzare progetti trasversali e partecipati a livello territoriale.

Inoltre sempre con riferimento alla lista delle misure supplementari di cui all’allegato IV della direttiva 2000/60/CE e, in particolare, (lettera x) alle misure tese a favorire il riutilizzo delle acque reflue depurate, esse sono state previste nell’ambito del precedente ciclo di pianificazione in alcuni piani di gestione distrettuali. Il ricorso a tali misure sarà confermato e rafforzato anche nel prossimo ciclo di pianificazione.

Il riutilizzo delle acque reflue depurate è uno strumento attuato al fine di produrre risorse idriche non convenzionali, limitare il prelievo di acque superficiali e sotterranee e ridurre l’impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori. I risultati associati al riutilizzo sono anche la produzione di risorse idriche aggiuntive, il risparmio idrico e la disponibilità di risorse idriche in situazioni di scarsità di acqua. In questo quadro, si perseguono quindi obiettivi integrati di tutela qualitativa e quantitativa dei corpi idrici.

Al fine di indagare gli aspetti infrastrutturali e economici legati allo sviluppo del riutilizzo delle acque reflue depurate sono disponibili diversi studi sul territorio nazionale⁶, ad esempio uno studio dell’INEA in cui si effettua un’analisi di varie ipotesi e alternative di riutilizzo irriguo nel Bacino del Po e uno studio dell’ISPRA svolto in collaborazione con l’Università di Brescia che invece analizza la fattibilità tecnico-economica e di redditività di specifiche soluzioni di riutilizzo.

Il decreto ministeriale n.185 del 12 giugno 2003 “Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue regola il riutilizzo delle acque reflue depurate definendo le tipologie ammesse (civile, industriale e irriguo) e le relative modalità. In particolare, il riutilizzo irriguo è ammesso per colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non alimentari, e per aree destinate al verde o attività ricreative o sportive. Il regolamento stabilisce i requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici delle acque recuperate ai fini del riutilizzo.

Il sistema di monitoraggio e controllo del riutilizzo ha un ruolo importante ed è parte integrante del dispositivo di approvazione.

Il contesto programmatico che ha promosso il riutilizzo in Italia si compone di:

- Piani di gestione delle acque e Piani di tutela delle Acque (Dlgs. 152/06, art. 117 e art. 121);
- Piano irriguo nazionale (approvato dal MIPAAF);
- Programmazione negoziata Stato-Regioni.

Nei Piani di gestione delle acque e nei Piani di tutela delle acque è riportata la strategia di scala definita sulla base delle peculiarità ambientali e infrastrutturali nonché delle esigenze idriche del territorio (attraverso i cosiddetti Piani di riutilizzo previsti dal DM 185/03, art. 5). Gli Accordi di Programma tra Stato e Regioni hanno previsto l’allocazione di risorse a supporto degli interventi previsti nelle strategie di riutilizzo.

⁶ Zucaro R. et al. Valutazione tecnico-economica delle potenzialità di riutilizzo irriguo dei reflui depurati: il caso della Valpadana – INEA, Giugno 2012

AAVV. Modello di indagine per la valutazione della fattibilità del riuso delle acque reflue depurate - ISPRA, Manuali e Linee Guida 80/2012, Giugno 2012

Anche il Piano Irriguo Nazionale finanziato del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prevede interventi relativi all'impiego delle acque reflue urbane, opportunamente trattate, per l'irrigazione e altre utilizzazioni agricole anche al fine di riservare a uso potabile il prelievo di acque superficiali e sotterranee di maggior pregio; ulteriore tipologia di intervento finanziabile è la realizzazione delle connessioni dei depuratori alle reti di distribuzione e/o di accumulo.

In tale quadro regolamentare e programmatico, le regioni, in qualche caso, hanno sviluppato specifiche azioni (regolamentari e di promozione e finanziamento) per promuovere le attività di riutilizzo delle acque reflue depurate⁷. Si riporta di seguito (Box 16) il quadro sintetico delle iniziative condotte dalla regione Sardegna, molto attiva in questo settore.

Box 16

Misure supplementari volte a favorire il riutilizzo delle acque reflue depurate, l'esempio della Regione Sardegna

La Regione Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 75/15 del 30/12/2008 ha emanato una specifica Direttiva recante misure per la tutela quali-quantitativa delle risorse idriche mediante il riutilizzo delle acque reflue depurate. La Direttiva è volta a promuovere e regolamentare il riutilizzo delle acque reflue che costituisce nel contempo una misura di risparmio della risorsa e di riduzione degli impatti qualitativi sui corpi idrici recettori. Con la Direttiva regionale vengono individuati 34 impianti di depurazione di acque reflue urbane "prioritari" da destinare al riutilizzo.

La Direttiva regionale prevede che il riutilizzo delle acque reflue recuperate sia attuato su tutto il territorio regionale attraverso la predisposizione del "Piano di Gestione del sistema di riutilizzo delle acque reflue recuperate" (di seguito Piano di Gestione). La redazione del Piano di Gestione è obbligatoria, in generale, per tutti gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti ma assume un carattere strategico, a livello regionale, in particolare per i 34 impianti "prioritari".

La complessità relativa all'attuazione del riuso dei reflui, derivata dalla molteplicità dei soggetti coinvolti e dalla correlazione tra la sostenibilità di un progetto di riuso e le condizioni locali del territorio in cui si opera, ha portato pertanto ad individuare, nell'ambito della Direttiva, un processo che porti alla predisposizione di un atto di pianificazione del riutilizzo sito-specifico che, tramite la ratifica di uno specifico protocollo d'intesa, veda il coinvolgimento attivo e la partecipazione dei soggetti a vario titolo interessati (quali ad esempio il gestore dell'impianto di trattamento, il gestore della rete di distribuzione delle acque depurate, l'utilizzatore finale nonché la Regione nel caso di impianti "prioritari" di cui alla citata DGR 75/15 del 2008). Pertanto tutti i soggetti coinvolti partecipano alla predisposizione del Piano di Gestione del riutilizzo che deve contenere tutti i risvolti organizzativi e gestionali oltre che gli aspetti infrastrutturali, ritenuti fondamentali per l'implementazione del riutilizzo.

Un aspetto saliente della Direttiva regionale, ripreso dal D.M. 185/2003, volto all'incentivazione del riuso dei reflui depurati, riguarda l'obbligo del conferimento dell'acqua reflua recuperata dal titolare dell'impianto di recupero al titolare della rete di distribuzione senza oneri a carico di quest'ultimo.

La Regione Sardegna ha inoltre introdotto alcune ulteriori misure di incentivazione del riutilizzo, in particolare con la Deliberazione del Comitato Istituzionale di Bacino n. 1 dell'8.9.2011, prevedendo dei meccanismi tariffari premianti nel caso di utilizzo di acque reflue depurate in campo irriguo, attraverso la concessione a ciascun Consorzio di Bonifica, a titolo gratuito, di una quantità di acqua grezza pari alla quantità di acqua reflua utilizzata dallo stesso Consorzio.

Sempre con riferimento alle misure messe in campo per il riutilizzo delle acque reflue depurate la

⁷ Tali attività, nelle ipotesi di proposta future, devono correlare la sostenibilità ambientale con la potenzialità dei comparti e delle filiere produttive, anche di qualità, presenti nell'ambito territoriale considerato

Regione Sardegna, attraverso una specifica linea di attività del POR 2007/2013 (Linea 4.1.5.a “Azioni volte al risparmio idrico attraverso il riutilizzo delle acque reflue depurate”), ha avviato una procedura di selezione pubblica per il finanziamento di interventi finalizzati all’effettuazione del riutilizzo dei reflui depurati, con particolare riferimento agli impianti di depurazione "prioritari" di cui alla citata DGR 75/15 del 2008. Tale selezione ha portato all’individuazione, tra gli altri, di 4 progetti interessanti il settore agricolo per la realizzazione delle infrastrutture necessarie per l’utilizzo della risorsa rigenerata a valle del sistema di affinamento, quali opere di connessione e distribuzione, sollevamenti e sistemi di accumulo, per un totale di 3.780.000,00 €.

La Regione ha inoltre finanziato, per un importo complessivo pari a 6,5 Milioni di €, la realizzazione del sistema di riutilizzo nella città di Cagliari (1,1 Milioni di € per l'adeguamento dell'impianto di affinamento – 5,4 Milioni di € per la realizzazione delle reti di distribuzione a servizio delle aree verdi della città).

La Regione ha inoltre previsto uno stanziamento complessivo pari a 1 Milione € per la redazione dei Piani di Gestione di tutti gli impianti "prioritari" di cui alla citata DGR 75/15 del 2008.

È infine importante citare, quale ulteriore misura incentivante il riutilizzo irriguo di reflui, la misura 121 prevista dal PSR Sardegna 2007-2013, richiamata anche nel Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sardegna, che riguarda l’adozione di tecniche, sistemi e attrezzature che consentano il riutilizzo di acque reflue in ambito aziendale.

4 FINANZIAMENTO DELLE MISURE PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE: I FONDI PER L'AGRICOLTURA, PER L'AMBIENTE E LE RISORSE IDRICHE

Nella programmazione 2014-2020, le strategie per i Fondi sono state articolate in modo congiunto dall'insieme delle amministrazioni responsabili delle diverse politiche, partendo dalla strutturazione di un Quadro Strategico Comune (Qsc) a livello europeo, approvato dal Consiglio insieme al regolamento comune dei Fondi (Fesr; Fse; Feasr e Feamp). Ciascun Paese, attraverso il proprio Accordo di Partenariato (AP), ha declinato gli 11 obiettivi tematici comuni previsti dal Qsc; l'AP di fatto sostituisce quelli che nella programmazione 2007-2013 erano il Qsn dei fondi strutturali e il Psn dello sviluppo rurale. L'AP è un documento elaborato con il concorso del partenariato istituzionale (Amministrazioni nazionali, regionali e locali) e di quello economico-sociale. È, inoltre, il documento nazionale che fa da cornice metodologica e strategica ai programmi operativi finanziati dai diversi Fondi⁸.

In questo contesto, la politica di sviluppo rurale va elaborata in maniera congiunta e sinergica alle altre politiche e per assicurare una maggiore coerenza tra dette politiche; la normativa comunitaria ne sancisce l'obbligo di programmazione in concomitanza con gli altri fondi strutturali (FESR, FSE e FEAMP).

L'accordo di Partenariato si occupa delle materie ambientali e agricole, in riferimento alla risorsa idrica negli obiettivi tematici 5 e 6 e in questo contesto menziona le fonti di finanziamento che dovranno supportare le azioni individuate per ciascuna criticità.

L'obiettivo 5 riguarda, per quanto inerente al presente piano, i processi di desertificazione e di salinizzazione. L'AP intende assicurare il supporto del FEASR ad azioni di investimento e agro-ambientali volte alla conservazione dell'acqua e alla gestione del suolo che siano coerenti con lo scopo di ovviare a dette forme di degrado del suolo. Gli interventi di ammodernamento delle reti di adduzione e distribuzione, finalizzati alla riduzione delle perdite di distribuzione, andranno sostenuti dal FESR, in complementarietà con il FEASR per investimenti diretti a razionalizzare e ridurre i consumi.

L'obiettivo tematico 6 che prevede l'azione congiunta dei fondi FESR, FEASR e FEAMP, ha una matrice più naturalistica del precedente e riguarda, per quanto di competenza del presente piano, il mantenimento e ripristino dei servizi eco sistemici, individuati negli strumenti di pianificazione regionale (reti ecologiche, aree di collegamento ecologico funzionale della Rete Natura 2000). Propone inoltre la valorizzazione dei risultati dei progetti LIFE e rivolge particolare attenzione alla capacità dei progetti integrati del nuovo programma LIFE di mobilitare altri fondi nei settori della natura, dell'acqua, dei rifiuti e dell'aria, nonché della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

4.1 Fondi comunitari e Cofinanziamento

La Conferenza Stato-Regioni di inizio 2014 ha dato il via libera all'accordo sull'assegnazione dei fondi tra le regioni e province autonome. In tale contesto è stato definito il riparto di della quota comunitaria FEASR assegnata complessivamente all'Italia, alla quale bisogna poi aggiungere, in virtù del meccanismo del cofinanziamento, ulteriori risorse pubbliche nazionali suddivise tra quota statale (tramite il Ministero dell'Economia) e quota regionale.

⁸ Mantino: La programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020: il position paper e l'accordo di partenariato

Elemento innovatore, rispetto alla passata programmazione risulta essere l'inserimento, accanto ai programmi regionali, di quattro misure nazionali, articolate su alcune tematiche strategiche: la gestione del rischio, la biodiversità animale, le infrastrutture per l'irrigazione e la rete rurale nazionale.

Il FEASR verrà cofinanziato a livello regionale in percentuale diversa a secondo che si tratti di regioni sviluppate, di transizione o meno sviluppate, comunque sempre in quota superiore al 20%.

Il 5% del FEASR è riservato al LEADER per lo sviluppo integrato e sostenibile e il 30% è riservato alle iniziative riguardanti clima-agro-ambiente, foreste, bio, natura 2000 acque e zone svantaggiate (si passa dal 50 al 35% rispetto alla vecchia programmazione).

Per i programmi nazionali sopramenzionati la quota di cofinanziamento sarà del 55% (solo 45% a carico UE).

4.2 Aiuti di Stato (Piano irriguo, interventi regionali)

Rispetto alla passata programmazione, accanto ai programmi regionali, come elemento innovativo sono state inserite quattro misure nazionali, articolate su alcune tematiche strategiche per il Paese, tra cui le infrastrutture per l'irrigazione, per le quali è prevista l'elaborazione di un Piano Irriguo Nazionale (PIN).


Sono in corso di definizione le tipologie di intervento da inserire nel PIN, tuttavia è da tener presente che non sarà possibile sovrapporre le misure nazionali a quelle regionali; la tendenza sarà pertanto verso la risoluzione delle problematiche e la realizzazione di opere di maggior entità saranno inserite nel PIN, mentre le azioni minori, volte al risparmio idrico, alla sostenibilità ed alla tutela delle acque (in particolar modo azioni per la tutela agro-ambientale e strutture irrigue aziendali) saranno oggetto delle misure dei PSR.

Proprio per conseguire un effetto sinergico e per assicurare l'integrazione tra le diverse politiche, gli obiettivi e i finanziamenti e per razionalizzare la destinazione delle risorse, si prevede di incentivare la coerenza degli interventi di rilevanza nazionale, finanziati dal Piano irriguo, con quelli che saranno finanziati dai programmi regionali per lo sviluppo rurale.

Per tale motivo, anche per l'ammissibilità degli investimenti del Piano irriguo dovranno valere le disposizioni previste dal Regolamento sullo sviluppo rurale inerenti l'esistenza, nell'area dove sarà realizzato l'intervento, di un Piano di gestione del bacino idrografico operante.

5 INTEGRAZIONE TRA MISURE DIRETTIVA QUADRO ACQUE E FONDI PER L'AGRICOLTURA

Come descritto e riportato in forma schematica di seguito, la politica per le risorse idriche (e il suo strumento pianificatorio principale, il Piano di gestione) e la politica per l'agricoltura risultano fortemente connesse e integrate e tale stretto collegamento è ancora più enfatizzato ed evidente nel nuovo Regolamento relativo alla riforma della PAC⁹.



5.1 Integrazione delle misure di base con il I Pilastro

Eco-condizionalità e greening

Le misure di base, che rappresentano i requisiti minimi del programma di gestione, cioè le misure necessarie per attuare la normativa comunitaria in materia di risorse idriche, sono di fatto strettamente connesse con il I pilastro della PAC che prevede l'uso e la gestione dell'acqua tra le aree di priorità di intervento e integra le questioni di natura ambientale attraverso due meccanismi: la eco-condizionalità (*environmental cross-compliance*) e il pagamento per la fornitura di beni e servizi pubblici ambientali che vanno al di là dei requisiti obbligatori, finanziato attraverso le misure agroambientali del II pilastro (sviluppo rurale).

La eco-condizionalità, che come vedremo risulta fortemente connessa alle misure di base della Direttiva Quadro Acque, prevede che i pagamenti degli aiuti siano subordinati al rispetto di norme vigenti, i cosiddetti criteri di gestione obbligatori (CGO) e all'obbligo di mantenere i terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). In generale la *cross-compliance* ha come obiettivo quello di contribuire fattivamente alla limitazione delle esternalità ambientali negative potenzialmente prodotte dall'agricoltura, cercando di indirizzarne le scelte in modo sostenibile.

Nell'ambito della nuova proposta, si è, pertanto, molto dibattuto sulla possibile inclusione, nell'ambito della eco-condizionalità, di alcune delle misure di base previste dalla direttiva quadro acque e individuate nei Piani di gestione degli Stati membri, data la loro natura e la forte analogia con le misure previste dalla PAC nell'ambito della eco-condizionalità.

Con riferimento specifico al tema risorse idriche per la condizionalità sono confermati: BCAA 1 (attuale standard 5.2 - fasce tampone); BCAA 2 (attuale standard 5.1- possesso dei documenti autorizzativi all'uso delle acque a fini irrigui); BCAA 3 (attuale Atto A2 - protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e divieto di scarico e percolamento sostanze pericolose); CGO 1 (attuale Atto A4 -tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).

⁹ Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

In relazione al *greening* le pratiche agricole da rispettare sono tre: diversificazione delle colture, mantenimento dei prati e pascoli permanenti esistenti, aree di interesse ecologico; il mancato rispetto comporta la riduzione del pagamento verde.

Gli Stati membri possono applicare delle pratiche equivalenti a quelle verdi (elencate in allegato al regolamento), che producono un beneficio per il clima e l'ambiente pari o superiore alle pratiche verdi.

5.2 Integrazione misure supplementari con il II Pilastro

PSR e Accordo di partenariato

Di seguito di riportano in modo sintetico le principali "relazioni" tra le misure previste dal regolamento per lo sviluppo rurale e quelle supplementari individuate dalla DQA.

L'art. 15 del nuovo Regolamento, relativo ai servizi di consulenza di sostituzione e assistenza alla gestione delle aziende agricole in materia di protezione delle acque, potrebbe appieno rispondere pienamente all'esigenza, evidenziata in tutti i Piani di Gestione, di colmare le lacune conoscitive e costruire una rete di conoscenza multidisciplinare, oltre che di informare, sensibilizzare e favorire l'accesso alle informazioni, principalmente in materia di uso sostenibile della risorsa idrica. L'articolo in oggetto trova riscontro anche nelle misure supplementari: x) misure tese a favorire l'efficienza e il riutilizzo, tra le quali l'incentivazione delle tecnologie efficienti dal punto di vista idrico nell'industria e tecniche di irrigazione a basso consumo idrico e: xv) progetti educativi riportate nell'allegato VI, parte B della DQA.

L'art. 17 relativo agli investimenti in immobilizzazioni materiali, trova riscontro nelle misure vii) ricostituzione e ripristino delle zone umide; viii) riduzione delle estrazioni; x) misure tese a favorire l'efficienza e il riutilizzo, tra le quali l'incentivazione delle tecnologie efficienti dal punto di vista idrico nell'industria e tecniche di irrigazione a basso consumo idrico; xi) progetti di costruzione.

L'art. 18 per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e all'introduzione di misure di prevenzione soprattutto dalle esondazioni è rispondente alla misura xiii) progetti di ripristino, ma trova soprattutto riscontro nell'esigenza, evidenziata da differenti PdG, di individuare strategie condivise di adattamento e mitigazione nei confronti dei cambiamenti climatici.

A tale proposito è importante verificare le disposizioni previste dalla direttiva alluvioni che, tra le altre cose, prevede la predisposizione di azioni strutturali e non, nell'ambito dei Piani di gestione del rischio di alluvioni che le Autorità di gestione dei distretti idrografici hanno l'obbligo di prevedere e attuare entro il 2015. Anche tale occasione di integrazione e coordinamento andrebbe, quindi, colta.

L'art. 20 per servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali trova riscontro invece nella misura supplementare ii) provvedimenti amministrativi e xi) progetti di costruzione da prevedersi per le aree rurali.

L'art. 28 e 29 per i pagamenti agro-climatico-ambientali e agricoltura biologica si integrano con le misure supplementari n. v) riduzione delle emissioni, vi) codici di buona prassi, ix) misure di gestione della domanda, tra le quali la promozione di una produzione agricola adeguata alla situazione, ad esempio raccolti a basso fabbisogno idrico nelle zone colpite da siccità, x) misure tese a favorire l'efficienza e il riutilizzo, tra le quali l'incentivazione delle tecnologie efficienti dal punto di vista idrico nell'industria e tecniche di irrigazione a basso consumo idrico.

L'art. 35 per la cooperazione, che prevede, tra l'altro, la possibilità di finanziamento di progetti pilota, trova riscontro nella misura supplementare xvi) progetti di ricerca, sviluppo e

dimostrazione. Trova inoltre riferimento nella misura supplementare iv) accordi negoziati in materia ambientale potendosi attivare per il supporto ai processi di gestione integrata di progetti collettivi quali i contratti di fiume e lago.

Infine, gli artt. 45 e 46 relativi agli investimenti irrigui potrebbero essere fonte di finanziamento per le aree in cui siano previste le misure supplementari viii) riduzione delle estrazioni, x) misure tese a favorire l'efficienza e il riutilizzo, tra le quali l'incentivazione delle tecnologie efficienti dal punto di vista idrico nell'industria e tecniche di irrigazione a basso consumo idrico, xi) progetti di costruzione.

A titolo di esempio, le tabelle allegate (**Allegato 2**) riportano proposte di misure integrabili nei PSR delle Regioni del bacino idrografico del Po che derivano dalla lettura incrociata di vari documenti, con particolare riferimento all'Accordo di partenariato, al lavoro condotto da INEA nel rapporto Analisi territoriale delle problematiche – Strumenti e metodi per l'integrazione delle politiche per le risorse idriche (INEA, 2013), alle misure del PdG Po e all'audit condotto in Regione Lombardia dalla Corte dei conti europea nel febbraio 2013, selezionate in base alla pertinenza alle disposizioni del Regolamento FEASR approvato.

Le tabelle seguenti sono distinte per priorità del regolamento FEASR approvato:

- priorità 1 promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: (a) stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali; (b) rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali; (c) incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale;
- priorità 4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: (a) salvaguardia e ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa; (b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi; (c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;
- priorità 5 Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: (a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura.

6 VALUTAZIONE DEL QUADRO ATTUALE E INDIRIZZI PER LA NUOVA PROGRAMMAZIONE

6.1 Integrazione dei PSR 2014-2020 e dell'Accordo di partenariato con i nuovi piani di gestione

Un primo passo per agire in maniera mirata nei confronti della tutela e sostenibilità della risorsa, risiede nella conoscenza approfondita dei territori e delle criticità locali. Solo in un secondo momento, l'intervento di politiche integrate e, quindi, convergenti può garantire il successo delle azioni messe in campo per attenuare le criticità a carico della risorsa e per la gestione efficiente e sostenibile della stessa.

In quest'ottica la Commissione europea si è mossa per il nuovo ciclo di programmazione, ossia stabilendo che le politiche ambientali, agricole e per la tutela delle risorse idriche agiscano congiuntamente.

Già il Quadro Strategico Comune (Qsc) insieme al regolamento comune dei Fondi (Fesr; Fse; Feasr e Feamp) articolano in maniera congiunta le diverse politiche le quali vengono recepite e strutturate in una cornice metodologica e strategica dall'Accordo di Partenariato (AP).

L'AP crea gli indirizzi per le azioni da mettere in campo ed individua le fonti di finanziamento cui attingere; nello specifico l'AP si occupa delle materie ambientali e agricole, in riferimento alla risorsa idrica negli obiettivi tematici 5 e 6.

L'AP, rivolge particolare attenzione alla capacità dei progetti integrati del nuovo programma LIFE di mobilitare altri fondi nei settori della natura, dell'acqua, dei rifiuti e dell'aria, nonché della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Per quanto riguarda, invece, la nuova programmazione nazionale e regionale in campo agricolo, si è deciso di affiancare ai PSR 4 misure nazionali articolate su tematiche strategiche: la gestione del rischio, la biodiversità animale, le infrastrutture per l'irrigazione e la rete rurale nazionale.

In merito ai PSR, il nuovo Regolamento sullo sviluppo rurale, sebbene riprenda molte delle vecchie misure, le struttura in maniera più inerente le problematiche territoriali ed in particolar modo quelle ambientali di interesse agricolo, confermando la chiave di lettura più verde, richiesta dalla Commissione Europea.

Come riportato precedentemente, tutte le misure citate riflettono pienamente le esigenze manifestate dai Piani di Gestione per il raggiungimento degli obiettivi della DQA, e rispecchiano, nella maggior parte dei casi, le misure supplementari previste in primis dalla DQA e poi declinate, in sinergia con le esigenze strettamente territoriali, proprio dai piani di Gestione dei Distretti idrografici italiani.

Nelle tabelle 2, 3 e 4 si riportano rispettivamente una lista, non esaustiva degli articoli del regolamento sullo sviluppo rurale con riferimenti alle risorse idriche e alcuni elementi informativi sugli obiettivi specifici relativi alle risorse idriche previsti dalla bozza di accordo di Partenariato in fase di negoziazione.

Tabella 2. Articoli del regolamento sullo sviluppo rurale con riferimenti alle risorse idriche (elenco non esaustivo, si veda anche allegato 1)

Art.	Priorità	Misura (Reg. UE 1305/2013)	Misura (Reg. CE 1698/05)	Beneficiari	Pagamenti e massimali
15	Diverse	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	114 - Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali 115 - Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale	Fornitori di assistenza tecnica e servizi formativi	1500 € per consulenza; 200.000 € per triennio per la formazione dei consulenti
17	Diverse	Investimenti in immobilizzazioni materiali	121 - Ammodernamento delle aziende agricole 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali 125 - Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura 216 - Sostegno agli investimenti non produttivi	Agricoltori o gruppi di agricoltori, giovani agricoltori, nuove installazioni	50% del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate 40% nelle altre + 20% per giovani o progetti integrati e collettivi o aree con vincoli naturali o operazioni sostenute dall'EIP
18	3	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione	126 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione	Agricoltori o gruppi di agricoltori	80% del costo dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati da singoli agricoltori, 100% se progetti collettivi e/o conseguenti a calamità naturali o eventi catastrofici
20	6	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale 322 - Sviluppo e rinnovamento dei villaggi 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	Infrastrutture di piccola scala	
28	4-5	Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura obbligatoria)	214 - Pagamenti agroambientali	Agricoltori, gruppi di agricoltori e altri gestori del territorio	600 €/ha/anno per colture annuali* 900 €/ha/anno per colture specializzate* 450 €/ha/anno altri usi* 200 €/anno/unità di bestiame per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono * I pagamenti possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni agro-climatico-ambientali. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori, o da associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio il massimale è del 30%. Il sostegno non può essere concesso per impegni che beneficiano della misura "agricoltura biologica". <i>* Questi importi possono essere maggiorati in casi eccezionali a</i>

Art.	Priorità	Misura (Reg. UE 1305/2013)	Misura (Reg. CE 1698/05)	Beneficiari	Pagamenti e massimali
					<i>motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale</i>
30	4-5	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque	213 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE 224 - Indennità Natura 2000	Agricoltori e silvicoltori privati, associazioni di silvicoltori privati	max 500 €/ha/anno nel periodo iniziale e fino a 5 anni* max 200 €/ha/anno* min 50 €/ha/anno per direttiva quadro sulle acque** <i>* Questi importi possono essere maggiorati in casi eccezionali a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale</i> <i>**L'importo può essere diminuito in casi debitamente motivati tenuto conto di circostanze da giustificare nei programmi di sviluppo rurale</i>
45	6	Investimenti	121 - Ammodernamento aziende agricole 125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura 216 - Investimenti non produttivi	Gli investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente possono beneficiare del sostegno del FEASR solo previa valutazione dell'impatto ambientale. Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli investimenti. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili	anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale

Art.	Priorità	Misura (Reg. UE 1305/2013)	Misura (Reg. CE 1698/05)	Beneficiari	Pagamenti e massimali
46	4-5-6	Investimenti nell'irrigazione	121 - Ammodernamento aziende agricole 125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura 216 - Investimenti non produttivi	<p>In caso di irrigazione di superfici irrigate nuove od esistenti, possono essere considerati spese ammissibili soltanto gli investimenti che soddisfino le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un Pdg del bacino idrografico è stato notificato alla Commissione e le misure pertinenti per il settore agricolo sono state specificate nel relativo programma di misure (art. 11 DQA); - I contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno sono o devono essere installati a titolo dell'investimento; - In caso di miglioramento di un impianto esistente, l'intervento risulta offrire un risparmio idrico potenziale compreso, come minimo, tra il 5 % e il 25 % secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente. Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali in condizioni non buone, esso deve garantire una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento, anche a livello della singola azienda; <p>Sono ammessi investimenti con aumento della superficie irrigata previa valutazione dell'impatto ambientale e solo se il corpo idrico eventualmente interessato presenta stato almeno buono o comunque se comporta un risparmio idrico su un impianto esistente tra il 5 e il 25% e una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento complessivo, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento nell'impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell'infrastruttura di irrigazione</p>	

Fonte: Regolamento 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Rispetto alla programmazione in corso le principali novità che impattano la gestione dell'acqua irrigua si riferiscono all'introduzione di strumenti a favore dell'azione collettiva e della cooperazione che, nel caso della gestione delle risorse naturali in generale e di quella idrica in particolare, possono portare a risultati migliori. Inoltre, risulta interessante la proposta di creazione di un sistema europeo che favorisca il trasferimento dei risultati della ricerca UE (PEI – Partenariato europeo per l'innovazione). A livello di Commissione europea è già attiva la “*European innovation partnership on water*” (EIP Water)¹⁰, che è stata presentata in una Comunicazione della Commissione a maggio 2012, cui obiettivo prioritario è quello di diffondere le innovazioni che possono contribuire ad accrescere la competitività nella UE e a creare occasioni di lavoro e crescita economica, mettendo in contatto esperti e risorse sia del settore pubblico che privato, di livello nazionale e regionale, e facendo incontrare domanda e offerta di soluzioni innovative basandosi su un approccio multidisciplinare e *bottom-up*.

Infine, si ribadisce la scelta operata dall'Italia per la prossima programmazione con riferimento agli investimenti nel settore irriguo, di elaborare un programma nazionale ed una serie di programmi regionali, le cui misure e/o tipi di intervento programmati dovranno essere coerenti tra loro. Per tutti gli investimenti ad uso irriguo è, inoltre, garantita la coerenza con gli obiettivi della Direttiva Quadro Acque.

Tabella 3. Sintesi degli obiettivi sulle risorse idriche nell'Accordo di partenariato-obiettivo tematico 5

Risultato atteso	Obiettivo specifico	Fondi
1.Prevenzione e mitigazione dei rischi e adattamento al cambiamento climatico	Ridurre il rischio idrogeologico e di erosione costiera	FESR/FEASR
	Prevenire e mitigare i cambiamenti climatici e ridurre il rischio di desertificazione	FEASR

Fonte: Accordo di partenariato (versione 9 dicembre 2013)

Tabella 4. Sintesi degli obiettivi sulle risorse idriche nell'Accordo di partenariato-obiettivo tematico 6

Risultato atteso	Obiettivo specifico	Fondi
1.Garantire migliori servizi ambientali per i cittadini	Migliorare il servizio idrico integrato per usi civili e ridurre le perdite di rete di acquedotto	FEASR/ FESR
	Mantenere e migliorare la qualità dei corpi idrici attraverso la diminuzione dei prelievi e dei carichi inquinanti e l'efficientamento degli usi nei vari settori di impiego e/o ripristino graduale della capacità di ricarica delle falde acquifere	FEASR/FEASR

Fonte: Accordo di partenariato (versione 9 dicembre 2013)

¹⁰ http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/about_en

**ALLEGATO 1. VALUTAZIONE DELLE OPPORTUNITÀ PER LA TUTELA DELLE ACQUE
ATTRAVERSO IL GREENING E I PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE**

**ALLEGATO 2. ESEMPIO DI PROPOSTE CHE POSSONO ESSERE SVILUPPATE NEL II° CICLO DI
PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL FIUME PO (2015-2021) NELL'AMBITO DEI
PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE**